

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITA' IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

a. Cognome e nome: _____
b. Numero di iscrizione nel RUI: _____ data di iscrizione nel RUI: _____ sezione: _____

Indicare la veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria:

- ☐ Responsabile dell'attività di intermediazione
☐ Collaboratore iscritto al RUI

In caso di operatività in forma societaria indicare denominazione della Società: _____

numero di iscrizione nel RUI _____ data di iscrizione nel RUI _____ sezione _____

c. indirizzo della sede legale _____

d. recapito telefonico _____ indirizzo internet (eventuale) _____

indirizzo di posta elettronica (eventuale) _____

indirizzo di posta elettronica certificata -PEC (eventuale) _____

e. sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività (eventuale) _____

f. Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS -Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

g. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C del RUI:

denominazione sociale dell'Impresa per la quale l'Intermediario opera: _____

che assume la piena responsabilità dell'operato dell'Intermediario.

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:

a. cognome nome/ragione sociale _____

b. stato membro in cui l'Intermediario è registrato _____

c. indirizzo internet dal quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'Intermediario _____

d. indirizzo di residenza / sede legale / numero di registrazione nello Stato membro d'origine _____

e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine _____

f. in caso di attività in regime di stabilimento:

- sede secondaria nel territorio della Repubblica _____
- nominativo del Responsabile della sede secondaria _____

g. data d'inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica _____

recapito telefonico _____ indirizzo internet (eventuale) _____

indirizzo di posta elettronica (eventuale) _____

indirizzo di posta elettronica certificata -PEC (eventuale) _____

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di Sara Assicurazioni s.p.a., di cui distribuisce il prodotto.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- L'Intermediario: detiene non detiene (indicare con X la scelta) una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Se **Detiene**, specificare la denominazione sociale dell'Impresa _____

- Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene non detiene (indicare con X la scelta) una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Se **Detiene**, specificare la denominazione sociale dell'Impresa _____



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- a. **fornisce** **non fornisce** (indicare con X la scelta) al Contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata. Se effettua una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, indicare le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese:
- b. **fornisce** **non fornisce** (indicare con X la scelta) una consulenza fondata su un'analisi imparziale personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. **distribuisce** **non distribuisce** (indicare con X la scelta) in modo esclusivo contratti di una o più Imprese di assicurazione
- d. **distribuisce** **non distribuisce** (indicare con X la scelta) contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione. Nel caso di distribuzione in assenza di tali obblighi, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso l'affissione dell'informazione nei propri locali. Il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese
- e. **fornisce** **non fornisce** (indicare con X la scelta) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice:

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

- a. Natura del compenso
- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente
 - ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo
 - ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - ☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
- b. Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
- c. Nel caso di polizze r. c. auto, si riporta a seguire la misura delle provvigioni riconosciute dall'impresa, così come da dettaglio indicato nel reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice:
- d. *Omissis*

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. Con riferimento al pagamento dei premi (indicare con X la scelta):
- ☐ i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso
 - ☐ è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro.
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse :
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c. L'intermediario iscritto nella sezione B del Registro **è autorizzato**, **non è autorizzato** (indicare con X la scelta) all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto con l'Impresa.

Avvertenza: l'Intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto con l'Impresa, comunica al Contraente che il pagamento del premio al Broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge
- b. il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all' Impresa preponente secondo le modalità e i recapiti indicati nel documento di DIP aggiuntivo. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- c. rimane ferma la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi
- d. nel caso dei soli Intermediari iscritti nella sezione B del Registro, il Contraente/Beneficiario ha facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione. Via Yser, 14 - 00198 Roma, tel. 0685796444 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Treatmento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge

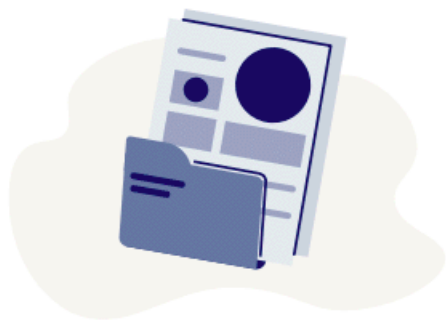
Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:

- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.

Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** — > per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** — > 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** — > 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** — > per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** — > 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** — > puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** — > in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** — > in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** — > puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** — > in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** — > puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** — > se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;
- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, i **dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizione da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· **I dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· **I dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· **I dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Rischi Diversi

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER

Polizza n°: **51654MU**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

<(MERGEPDF(IMPORT_FIELD_sysuAhe86iGzm684Up8))>

Clausola:RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **31-12-2025** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

SCHEDA di COPERTURA

Intermediari

Broker esclusivista: **WIDE GROUP S.r.l.**

Sub intermediario: Vicenza Assicura

Accordo Quadro: **AIML****CONTEGGIO del PREMIO (elementi di rischio variabili)****FIGURE SPECIFICHE**Associati: **100** (ipotesi alla data del 31/12/2025)**SEZIONE I - RESPONSABILITÀ? CIVILE (RCT/O) - Condizioni Particolari e Aggiuntive****AREA CULTURALE SCIENTIFICA**

05) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche - anche a carattere religioso - sportive o ricreative di interesse sociale

[☒] 05.a) Associazioni, Circoli Culturali, Circoli Ricreativi, Pro Loco, A.S.D. e S.C.S.D. Onlus (con n° eventi annui)

SEZIONE II - RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI

NON OPERATIVA

Retroattività:

PRECISAZIONI**Ulteriori precisazioni sull'Oggetto dell'Assicurazione**

"Con la presente Polizza è assicurata la Responsabilità Civile personale e professionale ai sensi di legge, per danni involontariamente recati a terzi, compresi gli accompagnati, derivante agli Assicurati nella loro qualità di **guide ambientali escursionistiche** (e sinonimi ai sensi di legge), **guide turistiche**, **accompagnatori turistici**, **guide speleologiche**, **accompagnatori di media montagna**, **guide vulcanologiche** durante le attività di seguito indicate e/o durante le attività preparatorie alle escursioni:

a) escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purché non sia previsto l'uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, comprese le escursioni notturne;

b) attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, educazione e didattica ambientale, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e delle zone sommitali dei vulcani in attività;

c) attività proprie delle guide speleologiche in grotte turistiche, senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;

d) attività proprie delle guide turistiche;

e) attività proprie degli accompagnatori turistici;

- f) attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate;
- g) canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
- h) immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
- i) escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle guide vulcanologiche;
- l) escursioni su terreno fortemente innevato, purché non sia previsto l'uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, ma comprese le attività con racchette da neve e sci da fondo;
- m) escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate, senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
- n) escursioni in grotta non turistica senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
- o) escursioni ed attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con utilizzo di mountain bike, E-bike o biciclette in genere, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni;
- p) escursioni someggiate con l'ausilio di muli e di asini limitatamente al trasporto di cose, bagagli ed attrezzature, con l'esclusione di trasporto di persone.

L'Assicurazione viene altresì prestata per i danni provocati da accompagnati ad altri accompagnati o a terzi nel caso in cui vi sia responsabilità o corresponsabilità dell'Associazione e/o dell'Associato/Assicurato".

Condizioni Speciali (sempre operanti)

Il disposto delle Sezioni "Condizioni Particolari e Condizioni Aggiuntive" delle Condizioni di Assicurazione con i relativi commi seguenti, vengono abrogati e sostituiti da quanto segue:

*"l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **Euro 12.000.000,00** in deroga a quanto indicato nel Frontespizio di polizza - per sinistro e per assicurato - ferma l'applicazione dei limiti di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di seguito indicati, con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, **ferma la franchigia fissa di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza**"*

Elementi per il calcolo del premio

A maggior precisazione di quanto previsto alla definizione di Elementi, presi a base per il calcolo del premio così come indicati nella Scheda di Copertura, il premio pro capite è computato in Euro 70,00 fermo un premio minimo annuo di polizza comunque acquisito di Euro 7.000,00 che verrà eventualmente regolato a scadenza in base al numero di adesioni intervenute nel corso dell'anno assicurativo.

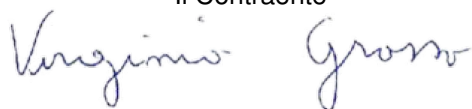
Regolazione del premio

In deroga all'Art. NC.6 "Regolazione premio" per le adesioni successive alla data del 31/12/2025, ai fini della presente copertura, farà fede la data di iscrizione all'AIML.

Le adesioni verranno regolarizzate con apposita appendice di premio al 31/10 di ogni anno.

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente



Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Rischi Diversi

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER

Polizza n°: **51654MU**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

<(MERGEPDF(IMPORT_FIELD_sysQik2yom0GgTptLBq))>

Clausola:RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **31-12-2025** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

SCHEDA di COPERTURA

Intermediari

Broker esclusivista: **WIDE GROUP S.r.l.**

Sub intermediario: Vicenza Assicura

Accordo Quadro: **AIML****CONTEGGIO del PREMIO (elementi di rischio variabili)****FIGURE SPECIFICHE**Associati: **100** (ipotesi alla data del 31/12/2025)**SEZIONE I - RESPONSABILITÀ? CIVILE (RCT/O) - Condizioni Particolari e Aggiuntive****AREA CULTURALE SCIENTIFICA**

05) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche - anche a carattere religioso - sportive o ricreative di interesse sociale

[X] 05.a) Associazioni, Circoli Culturali, Circoli Ricreativi, Pro Loco, A.S.D. e S.C.S.D. Onlus (con n° eventi annui)

SEZIONE II - RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI

NON OPERATIVA

Retroattività:

PRECISAZIONI**Ulteriori precisazioni sull'Oggetto dell'Assicurazione**

"Con la presente Polizza è assicurata la Responsabilità Civile personale e professionale ai sensi di legge, per danni involontariamente recati a terzi, compresi gli accompagnati, derivante agli Assicurati nella loro qualità di **guide ambientali escursionistiche** (e sinonimi ai sensi di legge), **guide turistiche**, **accompagnatori turistici**, **guide speleologiche**, **accompagnatori di media montagna**, **guide vulcanologiche** durante le attività di seguito indicate e/o durante le attività preparatorie alle escursioni:

a) escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purché non sia previsto l'uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, comprese le escursioni notturne;

b) attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, educazione e didattica ambientale, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e delle zone sommitali dei vulcani in attività;

c) attività proprie delle guide speleologiche in grotte turistiche, senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;

d) attività proprie delle guide turistiche;

e) attività proprie degli accompagnatori turistici;

- f) attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate;
- g) canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
- h) immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
- i) escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle guide vulcanologiche;
- l) escursioni su terreno fortemente innevato, purché non sia previsto l'uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, ma comprese le attività con racchette da neve e sci da fondo;
- m) escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate, senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
- n) escursioni in grotta non turistica senza l'uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
- o) escursioni ed attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con utilizzo di mountain bike, E-bike o biciclette in genere, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni;
- p) escursioni someggiate con l'ausilio di muli e di asini limitatamente al trasporto di cose, bagagli ed attrezzature, con l'esclusione di trasporto di persone.

L'Assicurazione viene altresì prestata per i danni provocati da accompagnati ad altri accompagnati o a terzi nel caso in cui vi sia responsabilità o corresponsabilità dell'Associazione e/o dell'Associato/Assicurato".

Condizioni Speciali (sempre operanti)

Il disposto delle Sezioni "Condizioni Particolari e Condizioni Aggiuntive" delle Condizioni di Assicurazione con i relativi commi seguenti, vengono abrogati e sostituiti da quanto segue:

*"l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **Euro 12.000.000,00** in deroga a quanto indicato nel Frontespizio di polizza - per sinistro e per assicurato - ferma l'applicazione dei limiti di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di seguito indicati, con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, **ferma la franchigia fissa di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza**"*

Elementi per il calcolo del premio

A maggior precisazione di quanto previsto alla definizione di Elementi, presi a base per il calcolo del premio così come indicati nella Scheda di Copertura, il premio pro capite è computato in Euro 70,00 fermo un premio minimo annuo di polizza comunque acquisito di Euro 7.000,00 che verrà eventualmente regolato a scadenza in base al numero di adesioni intervenute nel corso dell'anno assicurativo.

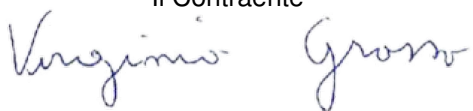
Regolazione del premio

In deroga all'Art. NC.6 "Regolazione premio" per le adesioni successive alla data del 31/12/2025, ai fini della presente copertura, farà fede la data di iscrizione all'AIML.

Le adesioni verranno regolarizzate con apposita appendice di premio al 31/10 di ogni anno.

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente



Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Generale dei rischi diversi

Rischi Diversi

Modello: 479RC **Edizione:** 11/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- Condizioni di Assicurazione per Rischi Diversi

Modello: SIN479RC **Edizione:** 11/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO

Rischi Diversi è un prodotto assicurativo rivolto a tutelare il patrimonio dell'Assicurato nel caso in cui, per danni involontariamente causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività assicurata in polizza, l'Assicurato sia chiamato a risarcire il danneggiato.

Il prodotto prevede quattro differenti soluzioni assicurative mutuamente esclusive:

- **Responsabilità Civile Imbarcazioni;**
- **Responsabilità Civile Agenzie di viaggio;**
- **Responsabilità Civile Strutture sanitarie;**
- **Responsabilità Civile per altre attività qualificate genericamente come Rischi diversi.**

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo della struttura di prodotto con indicazione, per ciascuna attività assicurabile, delle possibili combinazioni di aggregazione delle garanzie:

- garanzia Base - Responsabilità Civile verso Terzi, vendibile stand alone;
- garanzia Opzionale - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, acquistabile in abbinamento alla garanzia Base.

Attività assicurata	Tipologia di Garanzia	
	Base	Opzionale
Agenzie di viaggio	RCT	RCO
Distributori carburante/lavaggio	RCT	RCO
Droni/UAV	RCT	==
Imbarcazioni	RCT	==
Intrattenimenti vari	RCT	RCO
RC progettista (ex legge Merloni)	RCT	==
RC Committenza	RCT	==
RC Comuni	RCT	RCO
Riserva di caccia	RCT	RCO
Riserva di pesca	RCT	RCO
Servizi vari	RCT	RCO
Strutture sanitarie	RCT	RCO

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività di Agenzie di Viaggio, Strutture Sanitarie, al rischio Imbarcazioni e agli ulteriori e diversi rischi descritti in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Agenzia di Viaggio:**
Danni materiali e lesioni
Responsabilità Civile verso Terzi - danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - Consumatori, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali).
Perdite patrimoniali
Perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi - Consumatori in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
- ✓ **Imbarcazioni**
Responsabilità Civile verso Terzi - danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni indicate in polizza.
- ✓ **Rischi Diversi**
Responsabilità Civile verso Terzi - danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - Consumatori, in conseguenza di un fatto che si verifica in relazione ai rischi descritti in polizza.
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali).
- ✓ **Strutture sanitarie:**
Responsabilità Civile verso Terzi - danni involontariamente cagionati a terzi, compresi pazienti e clienti, in conseguenza di un fatto che si verifica in relazione a:
a) attività sanitarie assicurate;
b) attività non sanitarie assicurate.
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali).



Che cosa non è assicurato?

- Non sono considerati terzi -
- ✗ **Agenzia di Viaggio, Rischi Diversi, Imbarcazioni**
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - ✗ **Agenzia di Viaggio e Rischi diversi** (oltre ai punti a e b, di cui sopra)
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.;
 - ✗ **Imbarcazioni** (oltre ai punti a e b, di cui sopra)
c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;
 - ✗ **Strutture Sanitarie**
a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore di contraente/assicurato e loro coniugi, genitori, figli, parenti e affini; salvo che non siano pazienti o assistiti da contraente/assicurato;
b) le Società o Enti che, rispetto a contraente/assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Agenzia di Viaggio**
Le perdite patrimoniali conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito attuato da una o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato).
- ! **Imbarcazioni**
I danni a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione.
- ! **Rischi Diversi**
I danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
- ! **Strutture sanitarie**
L'attività esclusiva di rianimazione e terapia intensiva e semintensiva.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Rischi Diversi:** L'assicurazione vale nel mondo intero. Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria), l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- ✓ **Agenzia di Viaggio:** L'assicurazione vale per il mondo intero, sempreché l'attività garantita sia svolta dall'Assicurato nell'ambito del territorio italiano, e l'eventuale azione di risarcimento venga promossa dal danneggiato in uno degli Stati della Unione Europea.
- ✓ **Imbarcazioni:** L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
- ✓ **Strutture sanitarie:** L'assicurazione vale per attività svolta in:
 - a) Italia
 - b) all'estero, previo riconoscimento e autorizzazione da parte dell'Autorità competente del paese dove viene svoltaSono comunque esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Guinea Bissau, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Siria, Somalia, Sud Sudan, Venezuela, Yemen e paesi in stato di guerra o sottoposti a embargo o sanzioni internazionali alla data di stipulazione della Polizza.



Che obblighi ho?

- **Stipula contratto** - In sede di stipula del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Sara Assicurazioni.
- **Corso di contratto** - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
- **Altre assicurazioni** - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di stipulazione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, o alla data del suo perfezionamento in caso di tecnica di comunicazione a distanza. Salvo diversa pattuizione fra le parti, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, unico anticipato/temporaneo. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Il pagamento del premio può avvenire tramite:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente di Sara Assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente di Sara Assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Sara Assicurazioni. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Per il contratto sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e dei massimali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è perfezionato con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c..

Le medesime modalità valgono anche nel caso di stipula del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stipulato con il tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o anche per PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza (e non alle scadenze intermedie).

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di stipulazione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua stipulazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Generale dei rischi diversi

Rischi Diversi

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA479RC **Edizione:** 11/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti chiari e comprensibili" del 23/07/2024

Avvertenze

Si conviene quanto segue:

- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio e per l'attività indicata;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati nella Scheda di polizza;
- alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo, o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione.

Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto.

Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- presentare una denuncia di sinistro (tale modalità non è prevista per i sinistri relativi alla garanzia Assistenza, se acquistata);
- richiedere di modificare i propri dati personali.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

NC: Norme comuni a tutte le Sezioni
RCG: Sezione responsabilità civile generale
SX: Cosa fare in caso di sinistro

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente riceverà le relative Condizioni di Assicurazione costituite dalle sole Sezioni acquistate e rese operanti.

INDICE

GLOSSARIO	7
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Premessa	9
NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
NC.2 - Altre assicurazioni	9
NC.3 - Aggravamento del rischio - Nuove strutture/attività	9
NC.4 - Diminuzione del rischio	9
NC.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
NC.6 - Regolazione premio	10
NC.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	10
NC.8 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato	10
NC.9 - Recesso in caso di sinistro	11
NC.10 - Mediazione Obbligatoria	11
NC.11 - Reclami	11
NC.12 - Modifiche dell'assicurazione	11
NC.13 - Oneri fiscali	11
NC.14 - Rinvio alle norme di legge	11
RCG - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE	12
Che cosa posso assicurare	12
RCG. 1 - Che cosa si assicura	12
Contro quali danni posso assicurarmi	12
RCG. 2 - Rischi assicurati	12
RCG. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)	12
RCG. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso gli addetti (RCO)	12
RCG. 3 - Condizioni sempre operanti	12
- Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività o di quelli descritti in polizza	12
- Danni a mezzi sotto carico o scarico	13
- Responsabilità personale di tutti gli addetti	13
- Lavori presso terzi	13
- Rischio smercio	13
- Attività complementare esterna	13
- Committenza auto	13
- Danni a cose degli addetti	13
- Estensioni diverse	14
- Fornitori come terzi (valida se la garanzia RCO è stata acquistata)	14
- Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo	14
- Danni a veicoli in sosta	14
- Circolazione di veicoli	15
RCG. 4 - Condizioni particolari (operanti solo se pertinenti il rischio assicurato)	15
- Alberghi - Pensioni - Residence- Ostelli - Campeggi	15
- Animali	15
- Autorimesse - Autosili - Parcheggi	15
- Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico	15
- Istituti di educazione ed istruzione - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori	15
- Associazioni in genere - Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi	16
- Manifestazioni a carattere temporaneo	16
- Tatuaggio artistico - Piercing - Onicotecnica e Trucco permanente	17
- Carro soccorso/Carro attrezzi	17
- Droni/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)	17
- RC Committenza	17
RCG. 5 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza)	18
- Danni da interruzioni o sospensioni di attività	18
- Inquinamento accidentale	18
- Lavoratori autonomi	18
- Danni alle cose in consegna e/o custodia	18
- Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	18
- Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	18
- Postuma generica	18
- Estensione RC Progettazione	18
- Malattie Professionali	19
- Gestione della franchigia in SIR	19
- Rinuncia alla rivalsa	19
- Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia	19
- Medical malpractice (esclusione)	19
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	20
RCG. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione	20
RCG. 7 - Inesatta interpretazione di norme INAIL	21
RCG. 8 - Persone non considerate Terzi	21
RCG. 9 - Franchigia e scoperti	21
RCG. 10 - Non cumulo dei massimali	22
RCG. 11 - Estensione territoriale	22
SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
SX. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	24
SX. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	24
SX. 1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Addetti	24

SX. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni	24
SX. 3 - Gestione delle vertenze di danno	24

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno contrattuale: inadempimento di una obbligazione contrattuale.

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Fatto noto: fatti e circostanze (quali a titolo esemplificativo denunce cautelative, querele, atti giudiziari e avvisi/informazioni di garanzia) che potrebbero determinare in futuro - o abbiano anche in parte già determinato - richieste di risarcimento da parte di terzi conseguenti alle attività assicurate, conosciute da assicurato/contraente.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia: importo di danno indennizzabile espresso in somma fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Indennizzo: la somma dovuta da Sara Assicurazioni in caso di sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Perfezionamento (del contratto): accettazione e conferma del contratto da parte dell'Assicurato, mediante apposizione di firma, sia essa autografa od elettronica.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: vedasi "Scheda di polizza".

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Sara Assicurazioni.

Retribuzioni: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scheda di polizza (o polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RC Professionale, la richiesta di risarcimento danni.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la stipula del contratto.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) /Drone: velivolo che non ha un pilota umano a bordo, pilotato a distanza, non classificato come arma guidata o dispositivo simile.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- a) un intermediario autorizzato da Sara Assicurazioni a sottoscrivere il contratto in presenza;
- b) per il tramite di Sara Assicurazioni che agisca in qualità di distributore;
- c) per il tramite di intermediari autorizzati da Sara Assicurazioni nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (b) e (c) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato da Sara Assicurazioni direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza che consentono inoltre di giungere fino alla stipula del contratto stesso;
- può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza può essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email vanno comunicati tempestivamente a Sara Assicurazioni all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti a Sara Assicurazioni; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di fatti noti, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o il termine dell'assicurazione stessa (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)**

NC.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi e garanzie.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

NC.3 - Aggravamento del rischio - Nuove strutture/attività

L'Assicurato e il Contraente devono comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo oppure il termine dell'assicurazione stessa (art. 1898 C.C.).

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Sara Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio, il cui importo è indicato sulla Scheda di polizza, viene effettuato, oppure dalle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente può sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli vengono indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Sara Assicurazioni tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio può essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza viene successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

NC.6 - Regolazione premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Per questo motivo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, **il Contraente deve fornire per iscritto a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Se il Contraente non comunica a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione, Sara Assicurazioni considera la mancata dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

In questo caso, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, viene emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, **quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

Sara Assicurazioni effettua in qualunque momento verifiche e controlli **per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Sara Assicurazioni di eseguire gli accertamenti.**

d) Sanzioni

1. Se, espletati i controlli di cui al punto c), risulta una differenza attiva di premio a favore di Sara Assicurazioni, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applica a quanto previsto al successivo punto 3)
2. Se, per inesatte dichiarazioni del Contraente, la regolazione del premio risulta calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente deve versare a Sara Assicurazioni la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si sono verificati nel periodo cui si riferisce la mancata dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri Sara Assicurazioni recupera quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Se ricorre quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), Sara Assicurazioni può comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

NC.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Fermo quanto previsto all'articolo NC. 5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

La durata dell'assicurazione è di un anno.

NC.8 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è stato stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica può recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla stipulazione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- a) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure;
- b) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA..

NC.9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Sara Assicurazioni può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato da Sara Assicurazioni, quest'ultima, entro 90 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso (al netto delle imposte governative) con l'intesa che, nel caso di disdetta in prossimità della scadenza annuale, qualora i novanta giorni indicati non possano essere rispettati, Sara Assicurazioni concederà un periodo di proroga della durata pari alla differenza per completare i novanta giorni.

NC.10 - Mediazione Obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione.

Tale obbligo è previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. La Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza).

NC.11 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Sara Assicurazioni www.sara.it. Sara Assicurazioni fornisce un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello).

Il reclamo deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita.

Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia insorta con Sara Assicurazioni. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, come precisato nell'articolo NC.10 - Mediazione obbligatoria.

NC.12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

RCG - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Che cosa posso assicurare

RCG. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile verso gli Addetti (RCO) tutela l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCG. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RCG. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto che si verifica in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

RCG. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso gli addetti (RCO)

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera anche per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**;
- e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di:

- **2.500 euro per ciascun danneggiato, limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;**
- **5.000 euro per altri Addetti.**

Limitatamente alla garanzia di cui al precedente punto e), l'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

RCG. 3 - Condizioni sempre operanti

Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività o di quelli descritti in polizza

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.

L'assicurazione è prestata anche in nome e per conto dell'effettivo proprietario.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;**
- **da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Sono inoltre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro, per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'articolo RCG.6 - Rischi esclusi dall' assicurazione, lettera d), la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti al mancato uso.**

La garanzia è prestata con la franchigia di 250 euro per ogni mezzo danneggiato.

Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione vale, **entro i massimali pattuiti per la R.C.T.**, anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente causati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati «terzi» anche gli addetti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'articolo RCG.6 - Rischi esclusi dall' assicurazione, lettere m) e r), l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia di 250 euro per sinistro, con il limite di indennizzo di 150.000 euro per ciascun periodo assicurativo.

Rischio smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi dalle cose vendute o somministrate **esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione è valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro un anno dalla consegna di cose vendute, durante il periodo di validità della garanzia e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci. Sono comprese le operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell' assicurazione obbligatoria.**

Committenza auto

A parziale deroga dell'articolo RCG.6 - Rischi esclusi dall' assicurazione, lettera a), l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori.

La presente estensione è operante a condizione che **i veicoli utilizzati non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.**

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all' articolo RCG.8 - Persone non considerate terzi, lettera a), della Sezione Responsabilità Civile Generale.

Questa garanzia è prestata con una franchigia per sinistro pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 2.580 euro per ogni sinistro.

Danni a cose degli addetti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato che si trovano nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata.

Sono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- preziosi e denaro;
- i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10 %, con il minimo di 250 euro, limite di indennizzo di 10.000 euro per ogni danneggiato, massimo indennizzo di 50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; **limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi.** Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi se inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, se tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Fornitori come terzi (valida se la garanzia RCO è stata acquistata)

A parziale deroga dell'articolo RCG.8 - Persone non considerate Terzi, lettera c), sono considerati terzi, **nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O.**, i titolari e gli addetti di ditte fornitrici ed aziende di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, solo se dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.

Il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali causati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo

Sono considerati Terzi, **limitatamente alle sole lesioni corporali**, i titolari ed i dipendenti di altre Ditte che si trovano negli ambienti dove viene svolta l'attività assicurata per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo.

Ai fini dell'operatività della presente estensione è richiesto che tali soggetti non prendano parte a lavori che formano oggetto dell'attività assicurata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

Danni a veicoli in sosta

A parziale deroga dell'articolo RCG.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera q), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - **ad eccezione di natanti ed aeromobili** - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e degli addetti che stazionano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata **con una franchigia di 250 euro per ogni veicolo danneggiato.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose a bordo dei veicoli stessi.

Circolazione di veicoli

A parziale deroga dell'articolo RCG.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera a), l'assicurazione comprende i danni da circolazione di:

- carrelli elevatori
- macchine operatrici
- veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto

negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata.

Relativamente invece ai danni da circolazione che si verificano in tali spazi e causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato se l'Assicurato stesso non ne sia proprietario, locatario, usufruttuario. **La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 500 euro per veicolo danneggiato.**

RCG. 4 - Condizioni particolari (operanti solo se pertinenti il rischio assicurato)

Alberghi - Pensioni - Residence- Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, con esclusione dei danni ai veicoli in consegna o custodia.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi e discoteche e night clubs.

Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e a quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono esclusi anche:

- a) i danni ad animali sottoposti a monta;
- b) i danni alle coltivazioni e quelli da contagio;
- c) i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

L'assicurazione è prestata anche nei confronti di colui che, pur non essendo proprietario, si serve di animali con il consenso del proprietario.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 250 euro per sinistro.

Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di:

- a) impianti di lavaggio;
- b) officina meccanica con non più di tre addetti;
- c) proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

L'assicurazione non copre i danni subiti dai veicoli in consegna, in custodia, sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio.

Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento **con applicazione della franchigia per danni a cose pari a 250 euro.**

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico **sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli.**

L'assicurazione è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività assicurata, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o dal cambio dell'olio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 km, con applicazione **della franchigia per danni a cose pari a 250 euro ed il limite di indennizzo per veicolo di 5.000 euro.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

Istituti di educazione ed istruzione - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende la responsabilità personale di:

- a) docenti,
- b) non docenti,

- c) personale direttivo ed amministrativo,
- d) componenti degli organi collegiali,

nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo istituto.

La garanzia comprende anche i danni che si verificano durante gite, visite scolastiche ed altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'Ente assicurato.

Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro se ricorre la responsabilità dell'Istituto assicurato e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna, l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune e quelli relativi alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza.

Associazioni in genere - Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate;
- b) la responsabilità personale di insegnanti e istruttori;
- c) i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate
- d) l'organizzazione di manifestazioni temporanee accessorie a quelle assicurate e si intende operante quanto indicato alla Condizione sempre operante "Manifestazioni a carattere temporaneo";
- e) **limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive, la responsabilità di eventuali accompagnatori, anche non tesserati, qualora l'Assicurato ne abbia dato comunicazione a Sara Assicurazioni e corrisposto il relativo premio.**

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo RCG.8 "Persone non considerate Terzi", sono considerati terzi, nei confronti dell'Assicurato, solo se ricorra la responsabilità di quest'ultimo:

- f) gli associati, gli iscritti, gli allievi;
- g) gli istruttori e accompagnatori tesserati;
- h) i direttori, gli ufficiali di gara e gli arbitri;
- i) gli spettatori o addetti stampa accreditati (operatori radiotelevisivi, fotografi, giornalisti).

Limitatamente ad associazioni, società, palestre e scuole sportive, le persone di cui ai precedenti punti a) e b) sono considerate terze anche tra loro se ricorre la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

La garanzia vale se non ricorrono i requisiti di operatività della garanzia RCO, se richiamata e per la quale corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione non comprende:

- a) gli atti vandalici;
- b) l'attività svolta in proprio da istruttori e insegnanti;
- c) la proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;

Limitatamente a:

- associazioni, società e scuole sportive
- palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento

l'assicurazione non opera nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day). Limitatamente a palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, l'assicurazione comprende unicamente gli infortuni subiti da persone associate/iscritte derivanti da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dall'Assicurato.

Manifestazioni a carattere temporaneo

L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia comprende sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Non sono considerati terzi:

- a) i soggetti di cui al capoverso precedente;
- b) gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
- c) coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

La garanzia non è operante per i rischi derivanti da:

- d) proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle;
- e) manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- f) fuochi d'artificio e gare di tiro;
- g) responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.

Tatuaggio artistico - Piercing - Onicotecnica e Trucco permanente

Premesso che si intende:

- per tatuaggio artistico, la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure, anche all'henné;
- per piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;
- per onicotecnica, la ricostruzione e applicazione di unghie artificiali per pura finalità estetica;
- per trucco permanente, semipermanente, micropigmentazione, dermopigmentazione, tricopigmentazione e tatuaggio estetico, la cosmesi decorativa che utilizza il tatuaggio per applicare i pigmenti sotto la superficie della pelle;

l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività, svolta nei modi e termini previsti dalla Legge.

L'assicurazione è operante unicamente in quanto l'Assicurato ha dichiarato che sia lui che i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti.

Qualora l'Assicurato sia in possesso di qualifica professionale di estetista, l'assicurazione comprende anche, l'esercizio di attività estetiche finalizzate allo snellimento e al modellamento della figura, perseguite esclusivamente con le metodiche previste dalla legge, con le attrezzature autorizzate per l'esercizio delle stesse o mediante tecniche manuali o con applicazione di prodotti cosmetici.

L'assicurazione non comprende:

- a) **danni estetici intesi quali le modificazioni peggiorative dell'aspetto esteriore della persona, suscettibili di valutazione medico-legale, ovvero o alterazioni fisionomiche dei tratti somato-espressivi dell'individuo ovvero o pretese per mancato raggiungimento di risultati attesi;**
- b) **tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, a minori di anni 18 senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità previste dalla Legge;**
- c) **tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, a minori di anni 14;**
- d) **tatuaggi e piercing in sedi anatomiche vietate dalla Legge;**
- e) **attività di medicina estetica né di redazione/prescrizione di diete;**
- f) **tatuaggi medicali o con finalità medica, tatuaggi endoscopici, tatuaggi della cornea e per pigmentazione del Complesso areola-capezzolo;**
- g) **attività svolta in forma itinerante o di posteggio, fatto per eventuale attività svolta a domicilio purché in locali che rispondano ai requisiti di Legge;**
- h) **contrazione di epatiti virali B e C, tetano, AIDS e infezioni cutanee da stafilococco;**
- i) **reazione allergica al cinabro.**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, derivanti da comportamenti colposi posti in essere dopo la stipulazione della polizza ed è prestata con **applicazione di una franchigia per sinistro - anche per danni a persona - di 500 euro.**

Carro soccorso/Carro attrezzi

La garanzia comprende:

- a) a parziale deroga dell'articolo RCG. 6 punto p), i danni che si verificano in conseguenza delle operazioni attinenti il carico e lo scarico, su e dagli automezzi sopraindicati, di veicoli in avaria, ed il traino od il trasporto dei medesimi dal luogo di fermo al Centro di soccorso intervenuto, o ad altra officina che si trovi nella stessa località o lungo il percorso per raggiungerla, oppure nel Comune di residenza del proprietario del veicolo soccorso;
- b) a parziale deroga dell'articolo RCG. 6 punto p), i danni causati ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati o trainati nel corso ed in conseguenza delle operazioni sopra descritte, **esclusi in ogni caso i danni alle cose dai medesimi trasportate;**
- c) le lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso durante il trasporto od il traino del medesimo, **se effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.**

Droni/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

L'assicurazione è valida:

- a) se ed in quanto l'utilizzatore sia in possesso dei requisiti di legge previsti per il pilotaggio del velivolo e abbia compiuto 16 anni di età;
- b) unicamente per utilizzo del velivolo per attività sportiva o ricreativa, fatto salvo per attività anche professionale - se ed in quanto consentite dalla Legge - di riprese fotografiche o riprese/rilevazioni aeree non militari o di polizia;
- c) unicamente per il sorvolo su aree non popolate e senza folle.

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.

RC Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge in qualità di Committente delle attività/dei lavori descritti in Polizza.

L'assicurazione è operante:

- a) **sempreché le ditte/persone che effettuano i lavori siano regolarmente iscritte ai relativi Albi di categoria o alla CCIAA ed abbiano sottoscritto Polizza assicurativa per la responsabilità civile per attività/lavori descritti in polizza;**
- b) **su dichiarazione dell'Assicurato di non partecipare direttamente ai lavori/alle attività descritti/e in polizza.**

RCG. 5 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza)

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. u), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **se conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro ed il limite di indennizzo di 150.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. f), l'assicurazione comprende i danni materiali e corporali causati a terzi in conseguenza di inquinamento provocato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione viene prestata:

- a) fino a concorrenza di 150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo;**
- b) con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di 500 euro per ogni sinistro.**

Lavoratori autonomi

A parziale deroga dell'articolo RCG. 8, lett. c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato, nella sua qualità di committente, per i danni corporali e materiali causati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. p), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto e quelli derivanti da guasti meccanici di macchinari.**

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di 500 euro e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri che si verificano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di 20.000 euro.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. p), sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10%, con minimo di 1.500 euro e comunque per un limite di indennizzo di 10.000 euro per uno o più sinistri che si verificano in uno stesso periodo assicurativo.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. c), sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori **se non di proprietà dell'Assicurato.**

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000 euro e fino a un limite di indennizzo di 15.000 euro per uno o più sinistri che si verificano nello stesso periodo assicurativo.

Postuma generica

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lett. s), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni che si verificano verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori **ma solo se derivano da difetto di installazione e posa in opera di cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a Sara Assicurazioni non oltre 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di 500 euro ed il limite di indennizzo di 50.000 euro per danni a cose e fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

Estensione RC Progettazione

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, **escluso il danno all'opera.**

Se tali lavori sono affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato **esclusivamente nella sua qualità di Committente.**

La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa.

Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, **a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

Il massimale per la presente garanzia:

- si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto;
- rappresenta la massima esposizione di Sara Assicurazioni anche per il periodo assicurativo oltreché:
 - a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
 - b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Sara Assicurazioni, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Sara Assicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, **per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

Gestione della franchigia in SIR

Sara Assicurazioni, dopo aver accertato e quantificato il danno, segnala all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o allo scoperto di polizza. Dopo questa segnalazione, l'Assicurato gestisce direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento di Sara Assicurazioni. **Le parti convengono inoltre che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'Assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 e 1915 codice civile.**

Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'Art.1916) C.C., nei confronti di:

- a) committente ed i suoi dipendenti;
- b) qualsiasi Società azionista, affiliate, o sussidiarie della Committente, nonché nei confronti dei Direttori, Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai di ciascuna delle predette;
- c) qualsiasi Società nella quale la Committente, i Terzi e le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50% .

Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia

A deroga dell'articolo RCG. 6 lettera g), l'assicurazione è estesa, se esiste un servizio di guardaroba custodito e fino a un limite di indennizzo di 250 euro per singolo danneggiato, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui spetta ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis, 1786 c.c. ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono esclusi anche i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento oltre a quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

Medical malpractice (esclusione)

Ad integrazione delle esclusioni previste dal contratto del quale la presente appendice forma parte integrante, **la garanzia non comprende i danni derivanti da:**

- attività professionali, specialistiche e non, chirurgiche e non, svolte da medici paramedici fisioterapisti ed altri operatori sanitari che operano all'interno della struttura;
- distribuzione e utilizzazione di sangue emoderivati e sostanze di origine umana;
- attività di Direzione Sanitaria;
- contaminazione da esposizione a fonti radioattive.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCG. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
 - e) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - g) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine e cablaggi sottomarini in genere);
 - h) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - i) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - j) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, natanti ed imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - k) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - l) da furto;
 - m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - n) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - r) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - s) causati da:
 - opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
 - relativamente ad operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
 - causati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.
- Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
 - w) sono esclusi anche i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ai sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato. Sara Assicurazioni non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

- x) derivanti da gestione ed utilizzo di giostre e spettacoli viaggianti, calcio saponato, attività spettacolari classificate come medie e grandi attrazioni dalla legge 18/3/68 n 337 e smi;

Relativamente alle riserve di caccia, l'assicurazione non comprende la responsabilità personale dei singoli cacciatori.

Sono esclusi anche i danni alle coltivazioni.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) da amianto silicio e campi elettromagnetici;
- d) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre Sara Assicurazioni non è tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

RCG. 7 - Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

RCG. 8 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c..

RCG. 9 - Franchigia e scoperti

Il risarcimento dei danni a cose viene effettuato con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso riportate nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia

Franchigia 500 euro

- Ammontare del danno da risarcire 450 euro

Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; **il danno resta tutto a carico dell'Assicurato;**

- Ammontare del danno da risarcire 800 euro

Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro.

In questo caso l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto

Scoperto 10%

Ammontare del danno 1.000 euro

Il 10% di 1.000 euro, pari a 100 euro, resta a carico dell'Assicurato.

In questo caso, l'assicuratore paga il 90% di 1.000 euro, pari a 900.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con minimo

È un sistema misto tra Franchigia e Scoperto.

Scoperto 10%

Minimo di 500 euro

- Ammontare del danno 4.000 euro

Il 10% di 4.000 euro è pari a 400 euro. Il minimo di scoperto è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato questo importo.

In questo caso, l'assicuratore paga 4.000 euro - 500 euro pari a 3.500 euro.

- Ammontare del danno 6.000 euro

Il 10% di 6.000 euro è pari a 600 euro. Il minimo è di 500 euro quindi resta a carico dell'Assicurato l'importo di 600 euro.

In questo caso, l'assicuratore paga 6.000 euro - 600 euro pari a 5.400 euro.

Esempio di liquidazione con applicazione di uno scoperto con limite massimo

Scoperto 10%

Massimo di 3.000 euro

Ammontare del danno 40.000 euro

Resta a carico dell'Assicurato non il 10% di 40.000 euro, pari a 4.000 euro, ma solo l'importo di 3.000 euro.

RCG. 10 - Non cumulo dei massimali

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza.

Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione di Sara Assicurazioni in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie (RCT/RCO).

RCG. 11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti ad eventuale attività manutentiva o di installazione.

Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (se non soggette ad assicurazione obbligatoria), l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Limitatamente a quanto previsto dalla condizione speciale "Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto (euro)	Limite di indennizzo (euro)
RCT	==	vedasi Scheda di polizza	==
RCO	==	2.500 - 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto	==
Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività o di quelli descritti in polizza	==	250 per danni da spargimento d'acqua o da rigurgito fogne	==
Danni a mezzi sotto carico e scarico	==	250	==
Lavori presso Terzi	==	250	150.000 per ciascun periodo assicurativo
Committenza auto	==	franchigia pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 2.580	==
Danni a cose degli addetti	10	250	10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di 50.000 per sinistro e periodo assicurativo
Danni a veicoli in sosta	==	250	==
Circolazione di veicoli	==	500	==
Distributore di carburante, Stazioni di servizio, Stazione di lavaggio	==	250	==
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Inquinamento accidentale	10	500	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni alle cose in consegna e/o custodia	10	1.500	15.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	1.500	10.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	20	1.000	15.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Postuma generica	10	500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Estensione RC Progettazione	==	==	30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e periodo assicurativo
Malattie professionali	==	==	50% del massimale RCO per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto, per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo

SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SX. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

SX. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

In caso di sinistro, l'Assicurato (e/o il Contraente se diverso dall'Assicurato) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

SX.1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Addetti

In caso di sinistro, l'Assicurato (e/o il Contraente se diverso dall'Assicurato) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'Assicurato/Contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL, i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso a da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa è limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

SX. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni

Ricevuta la denuncia di sinistro e/o la richiesta di risarcimento del terzo, Sara Assicurazioni valuta l'operatività della garanzia e procede a richiedere all'Assicurato l'eventuale documentazione necessaria, compresa la richiesta di risarcimento del terzo, se non prodotta, ed in ogni caso dispone le necessarie attività istruttorie volte a valutare responsabilità, natura ed entità del danno, conferendo, se necessario, incarichi a fiduciari e tecnici della Compagnia.

Esaurita la fase istruttoria Sara Assicurazioni provvede a determinare l'importo indennizzabile disponendone il pagamento o, se ne ricorrano i presupposti, a formalizzare alle parti interessate il diniego all'indennizzo.

Il materiale pagamento dell'importo stimato ad indennizzo avviene entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto l'accordo con l'avente diritto.

SX. 3 - Gestione delle vertenze di danno

Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario ne dà formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Sara Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Limitatamente all'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume a proprie spese anche la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

APPENDICE “NO PROFIT PROTECTION LIABILITY” (Ed_03_2025)**GLOSSARIO (in aggiunta a quanto già presente in polizza)****Amministratore, Sindaco, Dirigente, Commissario o altro Organo di Controllo facente parte della Contraente (relativamente alla Sezione II)**

Qualunque persona fisica che ricopre, o ricoprirà in futuro, la carica di Amministratore o membro del Consiglio Direttivo, Sindaco, Dirigente, Commissario, Direttore di Comitato, Direttore Generale o altro Organo di Controllo della Contraente nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico) o qualsiasi dipendente mentre agisce nella funzione di Amministratore di Fatto (Shadow Director), anche con riferimento alle controversie relative al lavoro dipendente. Per Dirigente si intende altresì qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministratore o dall'Ente funzioni manageriali o di supervisione, ivi compreso l'Amministratore di fatto.

Per Sindaco si intende qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Sindaco o membro del Consiglio di Sorveglianza o membro del Comitato di Controllo sulla Gestione dell'Ente.

Assicurati

L'ETS (con o senza personalità giuridica) e i singoli soggetti, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, purché con dimora abituale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i singoli volontari, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 c.1) del Decreto legislativo 03.07.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore);
- coloro che sono iscritti nel registro dei “volontari occasionali”
- gli Associati dell'ETS, ossia coloro che non rivestono la qualifica di volontario ma che, aderendo all'ETS come semplici iscritti, devono essere registrati nel “libro degli associati o aderenti” ai sensi dell'Art.15 c.1) lettera a) del Decreto Legislativo 03.07.2017 n.117/2017 codice del Terzo Settore);
- i dipendenti dell'ETS contraente;
- i lavoratori parasubordinati e in regime di somministrazione lavoro dell'ETS contraente;
- il Legale Rappresentante;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Dirigenti;
- i Soci lavoratori;
- il personale del “Servizio Civile Nazionale” (Legge n. 64/2001);
- il personale della “Leva civica”;
- i “Sostituti”;
- i “minorenni volontari” purché in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci;
- i soggetti segnalati dall'UEPE;
- gli stagisti;
- i Circoli associati alla Contraente ed i relativi tesserati dei Circoli stessi;
- il Direttore Sanitario e/o il Responsabile Sanitario;
- il Responsabile della Qualità;
- l'Operatore Locale di Progetto (OLP)

tutti indistintamente, quando prestano la loro opera durante le attività istituzionali e non istituzionali.

Associati o Aderenti

Coloro che aderiscono all'Ente come iscritti, mediante il versamento della quota associativa.

Negli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono registrati nel “Libro degli associati o aderenti” ai sensi dell'Art.15, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n.117/2017 (e successive modifiche).

Negli Enti non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono registrati in apposito registro che l'Ente contraente si impegna a redigere, mantenere, conservare e rendere disponibile alla Società in caso di sinistro.

Negli Enti disciplinati dal codice civile rientrano nella figura di “associato” tutti gli iscritti all'associazione, indipendentemente dall'attività esercitata.

Associazione Culturale (Circolo)

Associazione costituita da volontari che si dedicano principalmente alla divulgazione e valorizzazione culturale.

Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs 117/2017 – Art. 35 c. 1)

Le Associazioni di Promozione Sociale sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Associazioni Riconosciute o Non Riconosciute

Enti del Terzo Settore atipici che svolgono un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione “altri enti del terzo settore”.

Attività assicurata

L'attività svolta dall'Assicurato come richiamata nella Scheda di Copertura con il relativo codice e/o svolta per Statuto, per legge, per regolamenti o delibere dalla Contraente; compresi i provvedimenti emanati da propri organi.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite.

La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque comunque svolte.

Attività di volontariato

Per attività di volontariato si intende tutto quanto stabilito dalle norme del Terzo Settore in vigore (L. 106/16 e D. Lgs. 117/17, art. 17 e successive modifiche).

La copertura assicurativa è altresì estesa ai soggetti assicurati che intervengano durante la vita privata, in virtù dell'obbligo di soccorso o per obbligo morale, per prestare il primo soccorso, ivi compreso l'uso delle attrezzature reperibili sul luogo dell'intervento stesso.

Atto dannoso / Atto illecito / Fatto illecito (relativamente alla Sezione II)

Qualsiasi reale o presunta azione o omissione dannosa – anche se originata da colpa grave - errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri, commessa o tentata (o presumibilmente commessa o tentata) anteriormente o durante il Periodo di Assicurazione, da una Persona Assicurata, individualmente o in altro modo, in ragione della sua funzione assicurata, o qualsiasi questione contestata a una Persona Assicurata esclusivamente in ragione della sua funzione assicurata in seno alla Contraente.

Broker esclusivista

WIDE GROUP Srl titolare del contratto **"No Profit Protection Liability"**.

Buona fede

La convinzione di pensare ed agire onestamente, giustamente e senza recare danno a nessuno.

Circostanza (relativamente alla Sezione II)

Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, che siano scritti, o espressi, direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Committente

colui che affida a terzi (appaltatori) i lavori in tutto o in parte.

Consumatore

Il soggetto così come definito dall'Art. 1469 bis del C.C.

Contraente

L'ente, facente parte del Terzo Settore che, a seguito del pagamento del relativo premio, aderisce a programma assicurativo "No Profit Protection Liability", a favore di tutti coloro, nessuno escluso, che operino per i fini istituzionali dell'ente stesso.

Cooperativa Sociale

La Cooperativa che, conformemente alla Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, socio assistenziali, sociali, assistenziali ed educativi.

Covid-19

La malattia causata da Corona Virus denominato SARS-CoV-2.

Danni corporali

Morte o lesioni personali.

Danno indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Danni patrimoniali (relativamente alla Sezione II)

Qualsiasi pregiudizio economico per il quale ogni Assicurato, ritenuto responsabile, è legalmente tenuto a versare - singolarmente o solidalmente – una somma a titolo di risarcimento in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento avanzate da terzi, comprese:

- 1) le Spese Legali di resistenza;
- 2) le Spese di Rappresentanza Legale;
- 3) le Spese di Pubblicità;
- 4) danni riconosciuti da sentenza giudiziale od altra pronuncia, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari".

Il Danno altresì non comprende:

- a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Contraente;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro.

Ente del Terzo Settore – E.T.S. (D.Lgs. 117/2017 – Art. 4. c. 1)

Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Enti Filantropici/Fondazioni (D.Lgs. 117/2017 – Art. 37 c. 1)

Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, come definita dall'Art.37 del Decreto Legislativo n.117/2017

Evento speciale

L'evento, la manifestazione ufficiale o l'esibizione organizzati dalla Contraente della durata massima di ventiquattro ore continuative a cui partecipano propri dipendenti e non (a titolo di esempio: cene aziendali, meeting, giornate aziendali, congressi, convegni, corsi, ecc...). La copertura è valida per tutto il tempo in cui gli Assicurati partecipano alla manifestazione nei locali e negli spazi a questa adibiti, qualsiasi tipo di attività essi svolgano purché ricomprese tra quelle previste dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Franchigia (relativamente alle estensioni ad attività Medico-Sanitaria)

Elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l'Assicuratore alla gestione del sinistro.

Frontespizio

Il documento redatto su apposito modulo, che contiene il numero assegnato a questo contratto, il luogo e la data di emissione e gli altri estremi richiamati nel testo.

La Scheda di Copertura è annessa al contratto e ne fa parte integrante.

Fruitori

Coloro che usufruiscono/beneficiano dei Servizi erogati dall'Ente assicurato.

Impresa sociale

Nell'ordinamento giuridico italiano, identifica tutte quelle imprese private in cui l'attività economica d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Sono tali i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativamente indicati dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155.

Limite di indennizzo

L'obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Organizzazione di Volontariato (D.Lgs 117/2017 – Art. 32, c. 1)

Organizzazioni di Volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Organizzazioni non Governative (ONG)

Sono delle particolari ONLUS che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo e che sono riconosciute dal Ministero degli esteri ed inserite in una specifica lista.

Ostelli per la gioventù

Strutture ricettive gestite, in forma diretta o indiretta, da Enti o Associazioni rivolte a giovani ed ai loro accompagnatori per soggiorni e pernottamenti di breve durata.

Pandemia

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Parti

L'Assicurato/i, il/la Contraente e gli Assicuratori.

Presenza media giornaliera

La copertura assicurativa è anche prestata su un numero predefinito di tutti i volontari/associati/soci, prelevato dal registro presenze – se tenuto – nessuno escluso. Gli assicurati possono variare giornalmente secondo l'esigenza di ogni Ente, lasciando sempre assicurati tutti i Membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Sociali.

Prestatori di lavoro

Sono considerati prestatori di lavoro, di cui l'Assicurato si avvale, tutti gli addetti all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda di Copertura, le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, ma con esclusione dei "Volontari"), nell'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Copertura.

Tale definizione comprende:

- i lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge (dirigenti, quadri, impiegati ed operai);
- nonché tutti gli altri soggetti di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Copertura, inclusi:
- i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
 - i lavoratori interinali come definiti dalla Legge n. 196/97;
 - i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta nella Scheda di Copertura, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
 - i borsisti, i corsisti e gli stagisti;
 - coloro che prestano la loro attività in quanto aderenti al Servizio Civile Nazionale.

Si intendono in ogni caso esclusi i **lavoratori autonomi** (quali, a mero titolo esemplificativo, i soggetti incaricati in virtù di contratto d'opera o contratto di appalto), salvo prestino la loro opera in esclusiva per la Contraente e comunque non svolgenti mansioni relative al settore medico/sanitario, con la sola eccezione del Responsabile Sanitario e degli Operatori Sanitari – operanti prevalentemente nelle Cooperative Sociali – compresa la loro responsabilità civile professionale.

Prestazioni socio-sanitarie (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001)

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.

Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

- a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psichica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.

Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Protezione Civile (Volontariato e A.I.B.)

Ogni attività di volontariato e di soccorso prevista nelle finalità statutarie, ogni attività, nessuna esclusa, rientrante nelle mansioni di protezione civile e di antincendio boschivo, esercitata su esplicita richiesta delle autorità di protezione civile preposte o ritenuta necessaria al ritorno della normalità dai volontari che agiscono nello spirito del volontariato.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune fattispecie di attività:

spegnimenti di incendi boschivi, prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, pulizia e ripristino di sentieri montani, pulizia, taglio degli alberi ed arbusti e erbe infestanti di cigli e scarpate lungo strade e sentieri.

Pulizia di fossi e canali, disintasamento fognature, pulizia e lavaggio di cunette e sedi stradali, disinfezione da vespe e calabroni. Previsione, prevenzione e soccorso nelle emergenze, ivi compresa la fase di ritorno alla normalità e le necessarie esercitazioni ed istruzioni.

La protezione la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico e artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.

Collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, servizi di emergenza (es. Vigili del Fuoco - 118 – Anpas – Croci – Soccorso Alpino) per i servizi connessi alla gestione delle emergenze ed alle attività del volontariato in generale.

Servizi vari per la tutela dell'incolumità pubblica, supporto alla viabilità stradale e assistenza alla popolazione richiesti da enti pubblici o associazioni non lucrative di utilità sociale durante lo svolgimento di manifestazioni.

Prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, addestramento, istituzione di corsi didattici e di sensibilizzazione presso le scuole.

Servizi vari di pubblica utilità, trasporti di popolazione presso sedi sanitarie o di ricovero, attività logistiche, funzionali, di supporto e sicurezza in collaborazione con le amministrazioni comunali o con le altre associazioni di volontariato.

Ricerca e recupero delle persone disperse su richiesta delle autorità preposte con volontari e con l'ausilio di unità cinofile.

Somministrazione di alimenti e bevande ai volontari e alla popolazione.

Partecipazione a manifestazioni in genere o per forme di autofinanziamento e per prestazioni comunque rientranti nelle attività del volontariato.

Partecipazione a lavori di ordinaria manutenzione presso le sedi delle associazioni e dei presidi territoriali di A.I.B. e Protezione Civile.

Installazione e manutenzione di ponti radio per la gestione delle trasmissioni.

Nell'espletamento delle attività, i volontari fanno uso di attrezzature, macchinari e mezzi d'opera; i macchinari possono essere montati su autoveicoli (per esempio gru, motopompe, torri illuminanti, generatori di corrente, verricelli, gruppi antincendio ecc..) e/o no (per es.: motoseghe, sramatori, soffiatori e attrezzi vari da lavoro ecc..)

Questionario

Documento che forma parte integrante del contratto/polizza, sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario a descrivere lo stato di rischio dell'Assicurato per determinare le condizioni di assicurabilità

Registro/Libro degli Associati o Aderenti (D.Lgs n. 117/2017 -Art. 15 c. 1)

Registro obbligatorio nel quale sono elencati gli Associati o Aderenti all'ETS contraente.

L'assicurazione non è su base nominativa ma numerica.

Registro dei Volontari (D.Lgs n. 117/2017 -Art. 17 c. 1)

Registro obbligatorio nel quale devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'assicurazione non è su base nominativa ma numerica.

Registro dei Volontari occasionali

Registro che contiene l'elenco dei volontari occasionali che, come tali, non rientrano nel "Registro dei Volontari", che l'E.T.S. contraente si impegna a redigere e mantenere aggiornato.

L'assicurazione non è su base nominativa ma numerica.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017 -Art. 11)

Registro pubblico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono iscritti gli Enti che, con l'iscrizione, ottengono la qualifica di "Ente del Terzo Settore". In attesa del decreto che lo istituisce, si applica la disciplina prevista dalla Legge 266/91 per le ODV e alla Legge 383/00 per le APS in tema di registri obbligatori.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Reti associative (D.Lgs n. 117/2017 -Art. 41)

Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione che associano un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome e che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati.

Retroattività

Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Terzi danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).

Richiesta di Risarcimento (relativamente alla Sezione II)

Si intende:

I) qualsiasi pretesa presentata per iscritto da un terzo – sia persona sia organizzazione - diversi dalla Contraente o da un Assicurato, avanzata in sede giudiziale, stragiudiziale o arbitrale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, volta ad ottenere sia l'addebito di responsabilità sia il risarcimento di un Danno Patrimoniale conseguente ad un Atto Illecito commesso da un Assicurato successivamente alla data indicata nella Scheda di Copertura;

II) qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo (compresi i procedimenti promossi dalla Corte dei Conti, nel solo caso delle APS di CRI) o indagine ufficiale, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un Atto Illecito commesso da un Assicurato successivamente alla data indicata nella Scheda di Copertura;

III) esclusivamente con riferimento alla Sezione 1 – Operatività della Copertura delle Norme che regolano l'assicurazione D&O: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'Assicurato ad un'indagine;

IV) per quanto concerne le controversie relative al Lavoro Dipendente, Richiesta di Risarcimento significherà altresì i provvedimenti del Tribunale del Lavoro, l'istanza per danni patrimoniali o non patrimoniali, la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro comunque intimata o notificata. Ogni Richiesta di Risarcimento o più Richieste di Risarcimento derivanti da ovvero basate su od attribuibili ad un singolo Atto Illecito, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente polizza.

Scheda di Copertura

Il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, i Massimali e le Somme assicurate, i Sottolimiti, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione, compresi gli elementi variabili di calcolo.

Sede

Per sede si intende qualunque luogo, anche all'estero, dove viene esercitata, anche solo occasionalmente o parzialmente, l'attività dell'Ente del Terzo Settore.

Servizi Sociali (Art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112)

Si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica

E' il servizio di soccorso e allarme sanitario in sede extra-ospedaliera attivo in Italia e che risponde al numero telefonico 118 (in alcune realtà territoriali tutti i numeri di emergenza sono stati unificati sotto il NUE – numero unico di emergenza – 112).

In Italia la pratica di manovre invasive nell'emergenza extraospedaliera è riservata al personale sanitario, cioè a medici ed infermieri.

Sinistro (relativamente alle estensioni ad attività Medico-Sanitaria)

La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione, ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività nei confronti dell'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'Assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'Assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato.

Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia.

Più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o all'Assicuratore o all'Ente in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano altrettanti sinistri quanti sono gli eventi o gli atti, errori od omissioni.

Sinistro (relativamente alla Sezione II)

Si intende

- 1) richiesta scritta di risarcimento per Danni Patrimoniali ad eccezione delle richieste dell'Assicurato e della Contraente;
- 2) procedimento civile;
- 3) procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela;
- 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale, avanzato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso;
- 5) una Ricerca Formale;
- 6) un Sinistro nei Confronti del Coniuge;
- 7) un Sinistro in Materia di Lavoro;
- 8) un Sinistro di Lavoro contro la Contraente

Verranno altresì considerati parte dello stesso Sinistro gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati. Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro.

SIR (Self Insurance Retention)

Quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dall'Ente assicurato, anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;

Soccorritore

E' un "operatore tecnico" del servizio di Emergenza Sanitaria extra-ospedaliera, specializzato nel *Primo Soccorso* e nell'assistenza e trasporto dei pazienti in caso di emergenze sanitarie di vario tipo (ad es. malori, incidenti e/o catastrofi naturali).

Fatta eccezione per il "paramedico" (con riferimento al riconoscimento di tale figura e relativa disciplina legislativa dei paesi anglofoni quali Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda), la qualifica di Soccorritore è solitamente la più alta per il **personale non sanitario** operante nel sistema di emergenza, che in qualità di **dipendente o volontario**, opera principalmente sulle ambulanze ed altri mezzi di soccorso in generale.

I Soccorritori valutano le condizioni ed assistono i pazienti vittime di problemi di natura medica o traumatica: in base alle normative nazionali o locali, sono anche formati alla rianimazione cardiopolmonare (Basic Life Support e ACLS), alla somministrazione di ossigeno, alla prevenzione ed al primo trattamento dello stato di shock, alla immobilizzazione di fratture e del rachide spinale.

Società di Mutuo Soccorso

Enti del terzo settore, come disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 381 e successive modifiche che perseguono finalità di interesse generale, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Sostituto

Nel caso di "Prestatori di Lavoro", la garanzia prestata con la presente polizza si intende valida nell'esplicazione delle stesse mansioni dell'Assicurato per un "Sostituto" quando questi si trova a sostituire l'Assicurato stesso in sua temporanea assenza od impedimento.

Spese Legali e Peritali

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Subappaltatore

La persona fisica o giuridica o altro ente cui l'Assicurato ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.

Terzo Settore

Si vuol intendere quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo Stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all'uno né all'altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva. Il terzo settore va a colmare quell'area tra Stato e Mercato nella quale si offrono servizi, si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli secondo approcci che non sono originariamente connotati dagli strumenti tipici del mercato, né da puro assistenzialismo.

Ultrattività

Il periodo successivo alla data di scadenza della polizza che, in accordo con la Società, è acquistabile dal Contraente e di durata variabile a sua scelta, durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della polizza stessa.

Volontario (D.Lgs n. 117/2017 – Art. c. 1)

E' una persona fisica che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Volontario occasionale

Colui che, per sua libera scelta, svolge attività in modo occasionale in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In ragione della sporadicità dell'attività prestata, non rientra nel "Registro dei Volontari".

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NC – NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (modifiche specifiche sempre operanti)

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il presente articolo viene così integrato:

*“resta inteso che le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, da parte dell'Assicurato/Contraente, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in **buona fede**”.*

NC.2 - Altre assicurazioni

Il disposto dell'Art. NC.2 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“l'Assicurato/Contraente è esonero dall'obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone, ma in caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza”.

NC.3 - Aggravamento del rischio - Nuove strutture/attività

Il presente articolo viene così integrato:

*“resta inteso che la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in **buona fede**.”*

Per aggravamento di rischio si intende altresì l'inserimento di nuove strutture/attività/categorie di assicurati non presenti al momento della stipula del contratto.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza che determina l'aggravamento del rischio si è verificata”.

NC.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il terzo capoverso dell'Art. NC.5 viene sostituito da quanto segue:

*“Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **30° (trentesimo) giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società”.*

NC.6 - Regolazione premio

Il presente articolo viene abrogato.

NC.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Il disposto dell'Art. NC. 7 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“la presente polizza copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura - forma “Loss Occurrence” - purché denunciati entro 2 (due) anni dal termine del contratto.

La durata del contratto è indicata sul Frontespizio di Polizza:

Senza Tacito Rinnovo

Il periodo di questa assicurazione non potrà essere superiore a 12 mesi, a meno che non preventivamente diversamente concordato, e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta; fatto salvo un periodo di proroga copertura di 30gg, termine entro quale potrà essere rinnovato il contratto e pagato il relativo premio”.

Con Tacito Rinnovo

I periodo di questa assicurazione non potrà essere superiore a 12 mesi, a meno che non preventivamente diversamente concordato.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata/PEC, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di durata poliennale, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali l'assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore all'anno, il periodo indicato in polizza coincide con la durata del contratto e alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo; quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile non è operante.

La Società può modificare le condizioni di premio al momento del rinnovo del contratto.

Se il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni, le accetta, il contratto si rinnova. In caso contrario, il contratto è considerato disdettato e risolto alla sua scadenza”.

NC.9 - Recesso in caso di sinistro

Il disposto dell'Art. NC. 9 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente, a cui è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Se presente estensione ad attività Medico-Sanitarie

La Società può recedere dall'Assicurazione con le medesime modalità, ma solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva, che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

NC. 14 - Rinvio alle norme di legge

Il disposto dell'Art. NC. 14 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole al Contraente/Assicurato”.

NC. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le **Wide Group Srl** o al relativo Sub-intermediario, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto dell'Assicurato dal suddetto Broker incaricato.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al Broker che provvederà al versamento degli stessi alla Società.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 C.C. e dell'Art. 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalla presente polizza l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- ogni comunicazione effettuata dalla Società al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
- ogni comunicazione inviata alla Società dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dalla Società al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dalla Società;
- ogni comunicazione inviata alla Società dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata alla Società.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

RCG – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

RCG. 2 - Rischi assicurati

Il disposto degli Artt. RCG. 2.1 e RCG. 2.2 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

RCG. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e materiali (distruzione o deterioramento di beni tangibili), danni ad animali, involontariamente cagionati **in conseguenza di un fatto accidentale, nulla escluso né eccettuato**, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come descritto in Scheda di Copertura, comprensivi comunque di tutte le attività statutarie, istituzionali e non istituzionali, accessorie e complementari, di seguito indicate a mero titolo esemplificativo e non limitativo né esaustivo, così come riportate anche agli Art. 5 “Attività di interesse generale”, Art. 6 “Attività diverse” e Art. 7 “Raccolta Fondi” del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281/1991;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali,

in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono altresì comprese le attività diverse da quelle previste dallo Statuto, purché svolte in via del tutto eccezionale.

*L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a **fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività** per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.*

RCG. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso gli addetti (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;
- 3) per quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione è prestata nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall'evento sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **senza l'applicazione di alcuna franchigia**.

Agli effetti della garanzia sono altresì compresi:

- ai sensi dei precedenti punti 1), 2) e 3) i lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL, i prestatori di lavoro c.d. "Interinale/i" di cui alla Legge 196/97 e i prestatori d'opera di cui al D. Lgs. 276/2003 (regolamento attuativo della c.d. "Legge Biagi"), che sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato;

- ai sensi del precedente punto 2) e 3), i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione INAIL.
- ai sensi del precedente punto 1) i Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, che sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

La stessa altresì vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

RCG. 2.3 - PRECISAZIONE SPECIFICA PER I COMITATI DI CROCE ROSSA ITALIANA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge alla Contraente e/o Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale, sociale e assistenziale svolta dal personale volontario, dal personale non regolato da formale rapporto di lavoro che, con qualsiasi mansione e denominazione preli servizio, sia temporaneo, sia saltuario ed occasionale, presso la CRI o che risulti iscritto nei registri e/o altra documentazione della Contraente.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e/o conseguenti alle principali e comunque tutto quanto formi in ogni momento oggetto di queste ultime, ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

RCG. 3 - Condizioni sempre operanti

Tabella sintetica riepilogativa con relativi Limiti di Indennizzo – Scoperti e Franchigie

N.	Riferimento	Limiti annui di Risarcimento	Scoperti e Franchigie
3.1	Estensione della qualifica di terzi	-	-
3.2	Qualifica di terzi a Volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto della Contraente	-	-
3.3	Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto della Contraente	-	-
3.4	Danni subito dagli amministratori	-	-
3.5	Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati	-	-
3.6	Responsabilità personale di tutti gli addetti / dipendenti	-	-
3.7	Responsabilità per danni causati da non dipendenti	-	-
3.8	Responsabilità Civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei così, degli amministratori e del legale rappresentante	-	-
3.9	Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori	-	-
3.10	Formazione per persone portatrici di handicap – Utenti delle strutture gestite dall'Assicurato	-	-
3.11	Malattie professionali (con estensione ai Volontari)	-	-
3.12	RC Committenza	-	-
3.13	Committenza auto	-	-
3.14	Affidamento auto	-	-
3.15	Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008	-	-
3.16	Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008	-	-

N.	Riferimento	Limiti annui di Risarcimento	Scoperti e Franchigie
3.17	Proprietà e conduzione del/dei fabbricato/i	-	€ 250,00
3.18	Danni da incendio, scoppio ed esplosione	€ 500.000,00	€ 500,00
3.19	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 500.000,00	10% min € 1.000,00
3.20	Veicoli in sosta	€ 100.000,00	€ 250,00
3.21	Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 250.000,00	€ 250,00
3.22	Cedimento o franamento del terreno	€ 250.000,00	10% min € 500,00
3.23	Inquinamento accidentale	€ 250.000,00	10% min € 500,00
3.24	Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 250.000,00	€ 250,00
3.25	Danni a cose e/o merci in consegna e/o custodia	€ 100.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00	€ 250,00
3.26	Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere	-	-
3.27	Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature	€ 50.000,00	10% min € 500,00
3.28	Danni a cose di terzi movimentate, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 100.000,00	€ 250,00
3.29	Danni da conduzione e gestione impianti – Danni da attrezzature cedute in comodato	€ 100.000,00	10% min € 500,00
3.30	Cose di proprietà dei dipendenti	€ 2.500,00 per sinistro con il massimo di € 10.000,00	€ 250,00
3.31	Violazione della legge sulla Privacy	€ 100.000,00	€ 500,00
3.32	Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari	-	-
3.33	Attività ricreative	-	-
3.34	Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages	-	-
3.35	Estensioni di garanzie – Animali	-	€ 250,00
	Estensioni di garanzie – Attività sportive	€ 500.000,00	10% min € 500,00
	Estensione di garanzie – Unità Cinofile	-	€ 200,00
3.36	Rinuncia alla rivalsa	-	-
3.37	Cose consegnate e non consegnate	€ 50.000,00	€ 250,00
3.38	Distacco di manodopera	-	-
3.39	Lavori in associazione	-	-
3.40	Smercio al dettaglio di prodotti alimentari	-	-
3.41	Danni agli occhiali e altri effetti personali	€ 2.500,00	€ 75,00

La franchigia e gli scoperti in precedenza indicati rimangono a totale carico dell'Assicurato.

Si conviene che per i sinistri rientranti in franchigia e/o nello scoperto, la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni e gestire e definire tutti i sinistri denunciati e l'Assicurato si obbliga a rimborsare i relativi importi alla Società entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta e presentazione della relativa documentazione da parte della stessa Società.

Nessuna franchigia sarà applicata per il Danno Biologico (RCO).

RCG. 3.1) Estensione della qualifica di terzi

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. RCG. 8 lettera c) e in modifica all'articolo "Fornitori come terzi (valida se la garanzia RCO è stata acquistata)" sono considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Ente, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia;
- le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi prestatori di lavoro);
- le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (ed i relativi prestatori di lavoro e gli aderenti) affiliate alla Contraente, sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto alla Contraente stessa;
- il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);

i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempre che dall'evento sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (e modifiche seguenti), **senza l'applicazione di alcuna franchigia**.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

RCG. 3.2) Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell'Ente Assicurato.

A parziale deroga di quanto disposto all'RCG. 8 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Tale estensione presta i suoi effetti sempre che i citati soggetti:

- qualora volontari, siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente;
- vengano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo da parte dell'Azienda assicurata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

Ai fini delle garanzie previste si precisa altresì che i singoli Volontari sono considerati terzi tra loro, intendendo inclusi il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine convivente se contemporaneamente in servizio, e rispetto alla Contraente, per lesioni gravi o gravissime.

La Contraente non è considerata terza rispetto ai singoli Volontari.

Al Servizio Civile è equiparata la Leva Civica.

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei Volontari e di altre persone menzionate nel presente articolo

Restano ferme le disposizioni previste agli Artt. RCG. 3.44 e RCG. 3.45, nonché l'esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione.

La somma massima di garanzia per ogni sinistro è limitata a **Euro 5.000,00** e di **Euro 100.000,00** per annualità.

RCG. 3.3) Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell'Ente Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. RCG. 8 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l'Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione è valida ed operante a condizione che l'Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

La Contraente e/o l'Assicurato si impegnano in caso di sinistro, ad inviare entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento, apposita dichiarazione scritta comprovante l'accaduto ed indicante i dati identificati del/i lavoratore/i coinvolti nell'evento dannoso. Ai lavoratori non dipendenti sono equiparati i soggetti "messi alla prova", i "migranti" nonché i soggetti in "regime di somministrazione lavoro" ai sensi del D.Lgs. 276/2003).

RCG. 3.4) Danni subiti dagli amministratori

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. RCG. 8 lettera c), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e i danni materiali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte.

Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione diretta all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

RCG. 3.5) Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e delle relative pertinenze - i dipendenti in genere dell'Assicurato - a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come infortunio sul lavoro rientrante nell'assicurazione RCO prevista dall'Art. RCG. 2.2.

RCG. 3.6) Responsabilità civile personale di tutti gli addetti / dipendenti

L'articolo di polizza "Responsabilità personale di tutti gli addetti" è modificato e sostituito dal seguente:

"L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la **responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente** agli addetti del Contraente (dipendenti - compresi dirigenti e quadri intermedi - lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti dell'Assicurato, tutti regolarmente iscritti all'INAIL), per danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati «terzi» anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008".

RCG. 3.7) Responsabilità per danni causati da non dipendenti

In deroga di quanto disposto all'Art. RCG. 6 lettera n), l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da:

- titolari e dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Ente, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
- personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
- i prestatori di lavoro cd "**interinali**" di cui alla L. 196/97, i prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione ed i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; l'estensione vale anche per i Tirocinanti;
- i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- *i volontari – anche di Enti Terzi – i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono Servizio Civile e Leva Civica, i soggetti "messi alla prova";*
- i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l'esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- *minori*
- *migranti*

mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, ai lavori oggetto dell'attività prevista nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.8) Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempre che l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento delle mansioni da loro svolte ed inerenti l'attività per cui è prestata l'assicurazione.

RCG. 3.9) Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto e in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività per cui è prestata l'assicurazione, si precisa che la stessa è operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da appaltatori e da subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 8 lettera c) sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

Resta inteso che il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione RCO rappresenta la massima esposizione per la Società, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e quella RCO.

Tale garanzia è operante a condizioni che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Società per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori.

RCG. 3.10) Formazione per persone portatrici di handicap. Utenti delle strutture gestite dall'Ente Assicurato

Premesso che l'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell'ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:

- per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti e/o volontari dell'Assicurato;
- per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall'Assicurato.

Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall'Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell'Assicurato sono considerati terzi tra loro.

RCG. 3.11) Malattie professionali

L'articolo "Malattie Professionali" delle "Condizioni aggiuntive" RCG. 5 reso operante e sostituito dal seguente:

Se presenti Addetti e/o prestatori di lavoro Dipendente

L'assicurazione comprende le **Malattie professionali** riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale (Magistratura), contratte dagli Addetti e/o lavoratori Dipendenti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza (o delle precedenti polizze sostituite dalla presente senza soluzione di continuità) e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per la presente garanzia:

- si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto;

- rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché:

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti e/o prestatori di lavoro Dipendenti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. Detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti ritenuti idonei;

- 3) per le **malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi** dalla data di cessazione dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto e/o lavoratore Dipendente (qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si ritiene elevato a 24 mesi);

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per la garanzia RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle Sedi dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

Se presenti Volontari

*L'assicurazione è altresì estesa alle **malattie professionali sofferte anche dai Volontari** che si adoperano nelle medesime attività degli Addetti e/o dei prestatori di lavoro Dipendente per le quali è prestata l'assicurazione.*

Il massimale per la presente garanzia:

- **si intende fissato al 100% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di polizza, con limite di indennizzo pari al 100% per ciascun addetto;**
- **rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché:**
 - a) **per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
 - b) **per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

RCG. 3.12) RC Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge in qualità di Committente delle attività/dei lavori descritti in Polizza.

L'assicurazione è operante:

- a) **sempreché le ditte/persone che effettuano i lavori siano regolarmente iscritte ai relativi Albi di categoria o alla CCIAA ed abbiano sottoscritto Polizza assicurativa per la responsabilità civile per attività/lavori descritti in polizza;**
- b) **su dichiarazione dell'Assicurato di non partecipare direttamente ai lavori/alle attività descritti/e in polizza.**

RCG. 3.13) Committenza auto

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera a) e modifica dell'articolo "Committenza auto":

"l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile, quale committente degli *addetti, volontari, dipendenti, collaboratori - anche occasionali - consulenti e simili* muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori.

La presente estensione è operante a condizione che **i veicoli utilizzati non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.**

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RCG. 8 lettera a).

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa garanzia è prestata con una franchigia per sinistro pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 2.500 euro per ogni sinistro.

RCG. 3.14) Affidamento auto

Qualora l'Assicurato affidi in uso a qualsiasi titolo ai propri *volontari, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili*, autovetture, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti

previsti dall'assicurazione RCO per il personale dipendente e dall'assicurazione RCT per gli altri soggetti che con il consenso dell'Assicurato conducono il veicolo.

RCG. 3.15) Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo pari al massimale indicato in polizza.

RCG. 3.16) Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

Ad ulteriore precisazione dell'Art. RCG. 3 l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Viene inoltre riconosciuta la qualifica di Assicurato, anche ai dipendenti preposti al controllo ed all'osservanza delle norme, per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi D.Lgs. 09/04/2008 N. 81.

Questa estensione è prestata per i danni corporali (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'Assicurato stesso, limitatamente ai danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale).

Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati l'esposizione globale della Società, non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

RCG. 3.17) Proprietà e conduzione del/dei fabbricati/i

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6. lettera o), l'articolo di polizza "Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività o di quelli descritti in polizza" viene sostituito da quanto segue:

"l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di **proprietario e/o conduttore** dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali) anche non situati nell'ubicazione indicata in polizza ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.

L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento, compresi quelli da rigurgito di fogna, sempreché di pertinenza del fabbricato. Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

L'assicurazione è prestata anche in nome e per conto dell'effettivo proprietario".

RCG. 3.18) Danni da incendio, scoppio ed esplosione

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera m), ed in sostituzione dell'articolo "Lavori presso terzi" lettera a), l'assicurazione è estesa ai danni:

"materiali a cose altrui, derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute; ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora la presente garanzia fosse prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'Assicurato, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati con la suddetta polizza, senza alcuna applicazione di franchigie e scoperti, fermo il limite di risarcimento indicato nella Scheda di Copertura".

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.19) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo RCG. 6, lettera u) la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.20) Danni a veicoli in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 8 lettera q) e con modifica dell'articolo "Danni a veicoli in sosta" l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi, di *volontari, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di terzi, dei soci, degli associati in partecipazione, dei lavoratori parasubordinati e delle persone delle cui prestazioni si avvale il Contraente* stazionano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, ancorché ricoverati in autorimesse o appositi spazi attrezzati di pertinenza della struttura assicurata.

La garanzia opera sempre ché sussista la responsabilità del Contraente o di persone delle quali debba rispondere.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose a bordo dei veicoli stessi.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.21) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6, lettera q), il presente articolo si intende così modificato:

"la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti al mancato uso."

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura".

RCG. 3.22) Cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera t), l'assicurazione vale anche per i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Sono esclusi i danni che derivano da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive, nonché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.23) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera f), l'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.24) Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera r), ed in sostituzione dell'articolo "Lavori presso terzi" lettera b), l'assicurazione è estesa, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, ai danni:

"materiali alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse, ferma l'esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori".

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.25) Danni a cose e/o merci in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'Art. RCG. 6 lettera p) si rende attiva la condizione aggiuntiva "Danni alle cose in consegna e/o custodia" che viene sostituita come segue:

"la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato.

Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto e quelli derivanti da guasti meccanici di macchinari.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.26) Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore), con esclusione comunque tutti i danni causati da veicoli soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi della ex Legge 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni.

RCG. 3.27) Danni da furto attraverso ponteggi e/o impalcature

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.28) Danni a cose di terzi movimentate, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera p) l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempre che l'evento sia conseguenza della caduta delle merci stesse.

La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.29) Conduzione e gestione impianti. Danni da attrezzature cedute in comodato

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali cagionati agli impianti e/o attrezzature a lui affidati per negligenza e imperizia del personale addetto o per involontaria mancata prestazione di servizi, anche se verificatisi dopo il compimento dei servizi stessi, a condizione che i danni si manifestino durante il periodo di tempo previsto dal contratto in essere con il cliente e comunque non oltre il periodo di validità dell'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti/utenti delle strutture gestite dall'Assicurato, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsivoglia titolo.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.30) Danni a cose degli addetti e/o volontari e/o dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCG. 8 lettera c) e in modifica all'articolo "Danni a cose degli addetti":

"l'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti e/o volontari e/o dipendenti della Contraente che si trovano nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata.

Sono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- preziosi e denaro;
- i danni da furto o da incendio".

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.31) Violazione della Legge sulla Privacy (Reg. UE 679/2016)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli utenti stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali suddetti, sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della copertura assicurativa.

L'assicurazione non vale:

- per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all'Art. 2059 C.C.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Società assicurata o alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere.

La garanzia opera per la RC Personale derivante ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti in caso di dolo o colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.32) Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato:

- per i danni corporali subiti da eventuali visitatori quali: clienti, scolaresche e comitive in genere;
- dall'effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o macchinari, sia all'interno che all'esterno dell'area degli impianti produttivi dell'Ente, nonché presso i clienti.

Tutti i soggetti che partecipano a tale attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali.

RCG. 3.33) Attività ricreative

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'utilizzo dei propri locali, frequentati anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, servizio bar, stand gastronomici e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi.

La garanzia comprende altresì:

- a) l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, eventi di beneficenza e/o solidarietà, giochi, sagre e/o manifestazioni in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con esclusione di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere;
- b) l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi ed i danni subiti dagli eventuali trasportati purché non derivanti da circolazione dei mezzi;

Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività.

RCG. 3.34) Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages.

Ai fini della garanzia i partecipanti alle seguenti attività sono considerati terzi come previsto al Punto 16) "Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008".

RCG. 3.35) Estensioni diverse

Il presente articolo di polizza si intende così integrato:

"l'assicurazione comprende altresì, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all'Assicurato in relazione:

- (1) alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- (2) alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- (3) alla **proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore** (ma incluse le bici elettriche) da parte dei dipendenti e/o volontari in occasione di lavoro e/o di servizio e/o degli ospiti e/o di ogni altro soggetto del quale la contraente debba rispondere;
- (4) all'**organizzazione di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari**;
- (5) dall'esistenza nell'ambito dell'Ente di officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa (ad es. deposito bombole ossigeno);
- (6) dalla **partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo;
- (7) dalla **gestione della mensa e/o del bar, compresa la preparazione e somministrazione di cibi e bevande**; catering gastronomici. Questa garanzia è prestata alle condizioni previste al successivo Art. RCG. 3.38 "Distacco di manodopera" ed è valida anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- (8) dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- (9) dalla proprietà e custodia di animali e all'attività di **Ippoterapia, Soccorso Alpino, Ausilio Ipovedenti e Pet Therapy**; compresi i danni ai volontari stessi;

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

(10) dall'esercizio di **attività sportive, gestite in modo accessorio** dalla Contraente, purché non prevedano affiliazioni ad Associazioni sportive;

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

(11) l'assicurazione è altresì operante per i danni cagionati dagli impianti interni, da vetrine e simili, nonché da impianti esterni, quali depositi di ossigeno, antenne radio, tendoni anche se situati su edifici di terzi in comodato d'uso sotto qualsiasi forma o affitto.

(12) sono altresì comprese tutte le attività Statutarie complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività assicurata, inclusa la proprietà ed uso di animali domestici, nonché la proprietà e custodia di animali da soccorso facenti parte di **Unità Cinofile**, compresi i danni arrecati dagli animali ai volontari stessi;

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

(13) gestione di comunità alloggio, centri diurni e/o notturni per minori e adulti; case e centri per vacanze;

(14) formazione lavorativa e pre-lavorativa, con attività di laboratorio anche di proprietà di terzi e tirocinio pratico in aziende ed enti pubblici o privati; laboratori di progettazione; cantieri di lavoro;

(15) gestione di asili e ludoteche, doposcuola compresa l'organizzazione di gite e visite;

(16) gestione di negozi equo-solidali, di biblioteche, di tipografie, di canili;

(17) oratori e circoli ricreativi (compresi i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi e tribune);

(18) organizzazione di attività turistiche e/o ambientali, comprese visite guidate e gite;

(19) organizzazione di attività di animazione e scoutistica;

(20) riordino e coordinamento di archivi presso enti pubblici e/o privati;

(21) organizzazione di indagini di mercato, centro servizi, lavori meccanografici, portierato;

(22) raccolta e distribuzione di biancheria, raccolta e distribuzione alimentare, laboratorio di confezioni, raccolta differenziata e non di rifiuti, servizi di preselezione e non di rifiuti;

(23) attività cimiteriali;

(24) il trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e a quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi anche:

a) i danni ad animali sottoposti a monta;

b) i danni alle coltivazioni e quelli da contagio;

c) i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

L'assicurazione è prestata anche nei confronti di colui che, pur non essendo proprietario, si serve di animali con il consenso del proprietario.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 250 euro per sinistro.

RCG. 3.36) Rinuncia alla rivalsa

L'articolo "Rinuncia alla rivalsa" delle "Condizioni aggiuntive" RCG. 5 è resto operante e sostituito dal seguente:

"La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'Art.1916) C.C., nei confronti di:

- **committenti e/o fornitori tutti (Terzi) ed i suoi dipendenti;**
- di qualsiasi altro Ente paritetico, Pubbliche Amministrazioni committenti di lavori, con il quale la Contraente e/o Assicurato abbia collaborazioni;
- amministratori, dirigenti, **dipendenti**, consulenti dell'Assicurato e/o di tutti gli Enti predetti e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità, salvo che l'Assicurato non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa;
- qualsiasi Società azionista, affiliate, o sussidiarie della Committente, nonché nei confronti dei Direttori, Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai di ciascuna delle predette;
- qualsiasi Società nella quale la Committente, i Terzi e le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%.

RCG. 3.37) Cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. RCG. 6 lettera v) l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti/ospiti/utenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni assistito/ospite/utente è limitata a **Euro 2.500,00** per le cose consegnate ed **Euro 1.000,00** per le cose non consegnate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere ed alle cose in essi contenute.

Tale garanzia è prestata con il limite di risarcimento annuo e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

RCG. 3.38) Distacco di manodopera

Premesso che l'Assicurato può distaccare temporaneamente parte del personale dipendente presso Enti controllati e/o collegati, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell'attività per cui è stato comandato.

RCG. 3.39) Lavori in associazione (Team e/o Pool)

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi.

Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni.

Le imprese Consorziarie e/o Associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

La garanzia si intende altresì operante anche per la responsabilità civile derivante alla Contraente e/o all'Assicurato dalla sua partecipazione ad attività svolte in coordinamento con altri Enti del Terzo Settore (Team e/o Pool) per quanto concerne i propri volontari impiegati.

RCG. 3.40) Rischio smercio

L'articolo "Rischio smercio" viene sostituito come di seguito:

"l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi:

- a) dai generi alimentari prodotti e venduti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso; ai fini della presente estensione i dipendenti dell'Assicurato sono considerati terzi a tutti gli effetti; per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione è valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.
- b) dai generi alimentari non di produzione propria, ma venduti e/o somministrati dall'Assicurato.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro un anno dalla consegna di cose vendute, durante il periodo di validità della garanzia e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- limitatamente ai generi alimentari di cui al punto b), derivanti da difetto originario del prodotto;
- alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Il massimale prestato in polizza per questa garanzia rappresenta il massimo risarcimento per ciascun sinistro, per uno o più sinistri imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie) e per ogni annualità assicurativa.

RCG. 3.41) Danni agli occhiali e ad altri effetti personali

Si precisa che la copertura assicurativa è estesa ai danni agli occhiali ed agli effetti personali dei *volontari e/o dei lavoratori dipendenti* e/o di altri soggetti che prestano opera - a titolo gratuito - presso la Contraente, *cagionati dagli assistiti e/o da eventi naturali e/o catastrofici.*

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Nella fattispecie la denuncia dovrà contenere:

- precisi riferimenti anagrafici dei soggetti coinvolti;
- data, ora e luogo accadimento;
- presenza o meno di testimoni;
- modalità accadimento;

*Resta inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente delle circostanze così come di inesatte, incomplete o mendaci dichiarazioni, oltre alle possibili denunce cui si potrebbe andare incontro, comporteranno decadenza del diritto di indennizzo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in **buona fede**.*

RCG. 4 - Condizioni particolari (operanti solo se pertinenti il rischio assicurato)

A seconda dell'attività svolta dalla Contraente si intendono operanti – in quanto pertinenti al rischio assicurato – le seguenti attività, ove non richiamate altrove nella presente Appendice:

- Istituti di educazione ed istruzione - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori;
- Manifestazioni a carattere temporaneo.

RCG. 5 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza)

Vedasi quanto già richiamato nelle condizioni sempre operanti e, a seconda dell'attività svolta dalla Contraente, si intendono operanti – in quanto pertinenti al rischio assicurato – le seguenti attività, ove non richiamate altrove nella presente Appendice:

- Lavoratori autonomi;
- Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

RCG. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Il disposto dell'Art. RCG. 6 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“in relazione alle garanzie previste agli Artt. RCG. 2.1, 2.2 e 2.3 l'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) **conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;**
- f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- g) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine e cablaggi sottomarini in genere);
- h) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana, **se effettuato in via esclusiva;**
- i) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- j) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, natanti ed imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- k) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- l) da furto;
- m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- n) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;

r) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

s) causati da:

- opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- relativamente ad operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- causati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

w) sono esclusi anche i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ai sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

x) derivanti da gestione ed utilizzo di giostre e spettacoli viaggianti, calcio saponato, attività spettacolari classificate come medie e grandi attrazioni dalla legge 18/3/68 n 337 e smi;

Relativamente alle riserve di caccia, l'assicurazione non comprende la responsabilità personale dei singoli cacciatori. Sono esclusi anche i danni alle coltivazioni.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) da amianto silicio e campi elettromagnetici;
- d) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre la Società non è tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

RCG. 8 - Persone non considerate Terzi

Il disposto dell'Art. RCG. 8 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

"ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; tale esclusione non si applica nel momento in cui i predetti soggetti siano diretti destinatari del servizio erogato dalla Contraente previsto nell'attività assicurata (es. soccorso in ambulanza);

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); tale esclusione non si applica nel momento in cui i predetti soggetti siano diretti destinatari del servizio erogato dalla Contraente previsto nell'attività assicurata (es. soccorso in ambulanza);

c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'E.T.S., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia od ad attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato;

d) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime”.

RCG. 9 - Franchigia e scoperti

Il disposto dell'Art. RCG. 9 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

*“Il risarcimento dei danni a cose viene effettuato con applicazione della **franchigia fissa di 150,00 Euro** – in deroga a quanto indicato sulla Scheda di polizza, ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso riportate nelle presenti Condizioni di assicurazione”.*

RCG. 11 - Estensione territoriale

Il disposto dell'Art. RCG. 11 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

“l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada, l'assicurazione presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e convegni con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di Euro 2.500,00. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Limitatamente a quanto previsto dalla condizione speciale “Committenza auto”, l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea”.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE

(operanti se pertinenti il rischio assicurato e richiamate nella Scheda di Copertura)

Tabella sintetica riepilogativa con relativi *Limiti di Indennizzo*

L'oggetto della presente polizza e le relative garanzie si intendono integrate dalla seguenti "Condizioni Aggiuntive Specifiche di Assicurazione".

Quanto di seguito riportato deve comunque intendersi a titolo esplicativo e non esaustivo.

Area Socio Sanitaria		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
01) Interventi e servizi sociali		
01.a) Gestione di servizi di Accoglienza	-	€ 500,00
01.b) Custodia Sociale	-	€ 500,00
01.c) Affidamento minori	-	€ 250,00
01.d) Accompagnamento e assistenza	-	€ 250,00
02) Interventi e prestazioni sanitarie		
02.a) Enti di Soccorso	-	-
02.b) Emergenza Sanitaria Territoriale 112/118 Volontaria	-	-
02.c) Emergenza Sanitaria Territoriale Extraospedaliera	50% del massimale con il minimo di € 1.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 in aggregato annuo	5% min € 500,00 e massimo € 1.000,00
02.d) Responsabile Sanitario comma 1) RC Personale	-	10% min € 1.000,00 e massimo € 2.500,00
comma 2) Danni Patrimoniali	50% del massimale con il massimo di € 1.000.000,00	10% min € 1.500,00 e massimo € 5.000,00
03) Prestazioni socio-sanitarie		
03.a) Servizi socio-sanitari di base	50% del massimale con il minimo di € 1.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 in aggregato annuo	10% min € 500,00 e massimo € 1.500,00
03.b) Servizi sociali	-	€ 250,00
03.c) A.V.I.S. / Raccolta sangue	Come riportato nella Scheda di Copertura	€ 500,00
03.d) Cooperative Sociali assistenziali	-	€ 500,00

03.e) Enti Ecclesiastici per servizi assistenziali	-	10% min € 1.000,00 e massimo € 5.000,00
03.f) L.I.L.T.	-	Min € 1.000,00 e massimo € 2.500,00

Area di Utilità Sociale		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
04) Interventi sociali		
04.a) LSU / LPU / MAP / Alternanza scuola-lavoro	-	€ 250,00
04.b) Inserimento sociale	-	€ 250,00
04.c) Adozione internazionale	-	€ 250,00
04.d) Servizio di "ricovero e pensione" per cani e gatti	-	€ 500,00
04.e) RC Locazione / Comodato immobili oggetto di "ospitalità"	Come riportato nella Scheda di Copertura (min € 1.000,00 e max € 5.000,00)	€ 300,00 per sinistro (inteso anche come sommatoria di eventi purché riscontrati nel medesimo momento)

Area Culturale-Scientifica		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
05) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche – anche a carattere religioso – sportive o ricreative di interesse sociale		
05.a) Associazioni, Circoli Culturali, Circoli Ricreativi, Pro Loco, A.S.D. e S.C.S.D. Onlus	N. eventi annui riportati nella Scheda di Copertura	€ 250,00
05.b) Gestione Ostelli della Gioventù	50% del massimale (se attività non esclusiva)	€ 250,00
05.c) Stabilimenti balneari	-	€ 250,00
05.d) Tutela del patrimonio culturale	-	-
05.e) Istruzione e ricerca	-	-

Area Protezione		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
06) Protezione Civile		
06.a) RC dell'Unità Cinofila privata	€ 500.000,00	€ 200,00
06.b) Soccorso Alpino, Speleologico, in Mare – Tecnico Lacustre Fluviale – O.P.S.A., A.I.B.	-	-
06.c) Logistica Emergenze ed Operatori Radio	-	-

06.d) RC dell'Operatore Tecnico di P.C.	50% del massimale	10% min € 1.500,00 e massimo € 3.000,00
06.e) A.N.A. Associazione Nazionale Alpini	-	€ 250,00
06.f) Protezione ambientale	-	-
06.g) Droni/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)		€ 500,00

Area Servizi		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
07) Diritti Umani		
07.a) Notifica Atti	-	-
07.b) Informazione, consulenza ed assistenza agli E.T.S.	-	-
07.c) Filantropia, beneficenza, raccolta alimentare	-	-

Area dell'Economia Sociale		
Cod.	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
08) Cooperazione		
08.a) Agricoltura Sociale	-	-
08.b) Laboratori artigianali / Trattoria sociale	-	€ 250,00
08.c) Commercio equo-solidale	-	€ 250,00

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Area Socio-Sanitaria

Premessa

Nell'ambito delle attività previste dalla presente [Area Socio Sanitaria](#) l'assicurazione garantisce altresì la Contraente, ai sensi della **"normativa in vigore"**, qualora per l'attività svolta si avvalga di:

- **personale dipendente**, nelle funzioni di Soccorritori, Medici, Infermieri ed altri Operatori Socio-Sanitari;

nonché, **a titolo volontario e/o non remunerato**, di:

- Medici e/o Infermieri e/o altri Operatori Socio-Sanitari;

La Società rinuncerà al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del predetto personale Sanitario o Socio-Sanitario Dipendente e/o Volontario e/o Non Remunerato del quale la Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività. In deroga all'art. 1916 c.c. la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dell'Assicurato, con sentenza passata in giudicato".

nonché di:

- Medici e/o infermieri e/ altri Operatori Socio-Sanitari **liberi professionisti**; fermo il **diritto di rivalsa dell'Assicurato, per colpa grave** nei confronti di quest'ultimi.

La validità delle seguenti garanzie è altresì subordinata:

- allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della Polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività alla erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;

- al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;

- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul Questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore ad € 50.000,00;

- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente Polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Polizza;

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

Di conseguenza il [GLOSSARIO](#) si intende così integrato:

Ambulatorio

La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

Attività invasiva

Quell'attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti e/o l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo sia ai fini diagnostici sia terapeutici.

Attività Professionale

L'attività sanitaria o socio-sanitaria, medica o non medica, connessa alla qualifica dichiarata nel Questionario di Polizza e svolta dall'Assicurato presso l'ETS o per conto dell'ETS, nonché in regime libero professionale.

Claims Made

Il regime nel quale l'oggetto della garanzia di responsabilità civile è individuato nella Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato. Pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.

Colpa Grave

Integrano Colpa Grave (con esclusione del dolo) le seguenti condotte involontarie dell'Assicurato:

- errore inescusabile per mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti la professione sanitaria nonché a un difetto dei minimi requisiti di abilità e perizia tecnica che il sanitario deve possedere ed utilizzare nell'esercizio della professione o;

- violazione di linee guida e buone pratiche cliniche, sempre che le stesse siano conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica/sanitaria ed idonee al trattamento sanitario specificamente richiesto;
derivandone una condotta marcatamente distante da quella dovuta, con macroscopica violazione delle regole dell'arte sanitaria nonché degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia richiesti.

Infermiere

Professionista sanitario dell'area delle scienze infermieristiche, che secondo i requisiti previsti dalla normativa è responsabile dell'assistenza infermieristica generale (D.M. n. 739/1994).

L'attività professionale viene svolta in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o come libero professionista.

Non sono considerati "paramedici" gli Infermieri professionali o altre figure ad essi equiparate o superiori.

Medical Device

Qualunque strumento, apparecchio, impianto, sostanza, con esclusione dei software, utilizzato da solo o in combinazione con altri medical device o farmaci, utilizzato per attività di prevenzione, diagnosi, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, compensazione di una ferita o di un handicap, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico.

Medico

Professionista della medicina che si occupa della salute umana e animale, prevenendo, diagnosticando, curando le malattie.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali).

Periodo di Retroattività

Il periodo temporale pari al numero di anni indicati nella Scheda di Polizza antecedenti la data di effetto della Polizza, entro il quale devono essere commessi i fatti denunciati nella richiesta di risarcimento pervenuta in pendenza di Polizza.

Responsabile sanitario (o Direttore Sanitario per CRI)

(di norma) Ha il compito di sovrintendere alla formazione dei soci attivi, ha la possibilità di consultare il medico curante del socio attivo, qualora siano da accertare le caratteristiche di idoneità del socio; tali informazioni saranno solo a lui riservate; svolge funzioni ispettive sull'uso e la manutenzione del materiale sanitario; fa riferimento al Consiglio Direttivo in caso di straordinaria manutenzione o acquisti di materiale sanitario.

E' responsabile del materiale sanitario, della dotazione sui mezzi, ed esprime ogni qual volta occorre, il proprio parere per argomenti inerenti la sua competenza, può dichiarare inidoneo un mezzo dell'Associazione per mancanza dei requisiti sanitari.

Per l'assolvimento del suo incarico può scegliere dei collaboratori la cui nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

NC - Norme Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (forma Claims Made)

Il disposto dell'Art. NC. 7 **viene integrato – per quanto concerne l'attività del predetto personale –** da quanto segue:

"L'assicurazione è prestata nella forma "**Claims Made**" e vale per le richieste di risarcimento presentate **per la prima volta** all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, dalla Società) e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità della Polizza.

Per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza di eventi, errori od omissioni con riferimento a comportamenti colposi accaduti o commessi durante il periodo di validità della stessa e comunque **posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della Polizza** – o minor periodo richiesto – della garanzia assicurativa disciplinato dall'art. 11 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Periodo di Retroattività); e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo.

Per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nel **Periodo di Retroattività** convenuto le parti si danno reciproco atto che la **massima esposizione**, è fissata per la Società in **€ 1.000.000,00 (Euro un milione)** per sinistro ed € 3.000.000,00 in aggregato annuo.

In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza.

In caso di Rinnovo sono altresì garantite tutte le Richieste di Risarcimento presentate durante il Periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi:

a) nei Periodi di Assicurazione precedenti;

b) nel Periodo di Retroattività calcolato in base alla data di effetto della presente Polizza.

In ogni caso il regime contrattuale che regola il fatto è quello contenuto nelle clausole della Polizza in corso al momento della denuncia del Sinistro.

Alla data di scadenza della Polizza, cessa ogni obbligo della Società e, trascorsi 30 (trenta) giorni da tale data, nessun Sinistro potrà esser ad essa denunciato.

Per le richieste di risarcimento riferite:

- al Punto 02.d) RC del Responsabile Sanitario (o Direttore Sanitario per CRI) l'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta alla Contraente/Assicurato – nel corso del periodo di assicurazione – e denunciate alla Società durante il periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della Polizza, fatto salvo il caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti.

RCG – Sezione Responsabilità Civile Generale

Oggetto dell'assicurazione

Il disposto dell'Art. RCG. 2.1 viene integrato da quanto segue:

“RCG. 2.1.1) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività indicata sul Questionario compilato e sottoscritto che forma parte integrante della Polizza – compresa l'eventuale Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale operante nella struttura) – svolta nelle ubicazioni indicate sul medesimo, nella forma **“Claims made”** obbligandosi a tenere indenne la Contraente e/o l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell'Attività Professionale Sanitaria o Socio-Sanitaria, nel caso di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'Attività Professionale;
- b) Responsabilità in capo al Responsabile Sanitario (civile e patrimoniale) come da successivo Punto 02.d);

Sono altresì coperte le Perdite Patrimoniali, comprese quelle derivanti da danno reputazionale o da violazione del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”.

Relativamente ai punti a) e b) la garanzia è operante a condizione che per tutti i Danni l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per Colpa Grave con Sentenza Passata in Giudicato o sia intervenuta transazione autorizzata per iscritto dalla Società”.

Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell'ETS.

Precisazioni, estensioni di garanzia ed esclusioni specifiche

L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali del personale Sanitario o Socio-Sanitario assicurato e comprende:

a. la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni causati da interventi volti a recuperare e a sostenere l'autonomia degli assistiti;
 - per danni causati da tutte le attività ricreative e di relazione sociale effettuate anche all'esterno delle strutture;
 - per danni causati da tutte le attività di supporto psicologico e psicoterapeutico;
 - per le attività di ideazione, pianificazione delle iniziative socio-assistenziali che il Contraente/Assicurato può fornire a Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti Locali;
- comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

b. la responsabilità della Contraente di quanto questi sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di **Committente** per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di “Carta Verde” ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti;

c. Il servizio di infermeria/guardia medica pertinente all'attività istituzionale svolta nella struttura;

d. la responsabilità personale per i Danni derivanti da fatti commessi dal Personale in Libera Prestazione nello svolgimento delle attività, sempreché svolte all'interno dei locali dell'Assicurato;

e. la responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla **proprietà, uso e detenzione** di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché i **macchinari (medical device)**, gli impianti e le attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività.

f. la responsabilità in capo all'Assicurato per i Danni derivanti dalla **raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi** a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all'epoca del fatto dannoso. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella "Tabella sintetica riepilogativa con relativi Limiti di Indennizzo – Scoperti e Franchigie" al n. 23 delle Condizioni Speciali.

g. la responsabilità derivante all'Assicurato per danni causati dalla **distribuzione gratuita, somministrazione di prodotti quali farmaci e parafarmaci**, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi;

h. relativamente ai Danni conseguenti a **raccolta, distribuzione e/o utilizzazione del sangue**, di emocomponenti e di emoderivati, l'assicurazione è operante sempreché l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue e alla sua conservazione, compresi gli emocomponenti e emoderivati, leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di un Limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri verificatisi nel Periodo di Assicurazione, pari all'importo indicato nella "Tabella sintetica riepilogativa con relativi Limiti di Indennizzo" – al Punto 03.c) delle Condizioni Particolari e Aggiuntive.

Rimane comunque esclusa la responsabilità del produttore e/o fornitore, diverso dal Contraente/Assicurato, dei citati emocomponenti e emoderivati.

Sono sempre escluse dall'assicurazione, le Richieste di Risarcimento per danni:

- causati da Interventi Chirurgici e Sperimentazione Clinica;
- derivanti da chirurgia plastica estetica e medicina estetica;
- riconducibili e/o derivanti direttamente o indirettamente da ogni forma di persecuzione, violenza, abuso o molestia di natura sessuale ed ogni altra violazione dei diritti della persona.

RCG. 2.1.2 - Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o strutture sanitarie) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex Artt. 1298 e/o 2055 c.c.”.

RCG. 2.1.3 – Cessazione dell'attività professionale / ultrattività

Se durante il periodo di assicurazione l'**attività Professionale dell'Assicurato (Medico, Infermiere o Operatore Socio-Sanitario) dipendente della Contraente nonché del Responsabile Sanitario**, viene a cessare definitivamente per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all'espletamento delle sue attività professionali), l'attività già svolta dall'Assicurato purché conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività convenuto, resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo di assicurazione nonché, al termine di tale periodo, per **ulteriori 10 (dieci) anni**.

L'Assicurato è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell'attività Professionale ed è tenuto a corrispondere la regolazione del premio dovuto a fronte di tale evenienza, da corrispondersi, in un'unica soluzione, come di seguito specificato.

La regolazione premio è dovuta:

- qualora intervenga la cessazione definitiva dell'esercizio dell'Attività Professionale svolta dall'Assicurato;
 - qualora l'Assicurato intenda esercitare la facoltà di attivazione dell'Ultrattività della garanzia anche in caso di prosecuzione dell'attività Professionale dallo stesso svolta, presso altro Ente;
- previo pagamento di un ulteriore Premio in unica soluzione pari a:
- 200% del premio corrispondente all'ultima annualità versata, con riferimento alla singola posizione professionale, per coloro che risultano assicurati con polizza Sara da almeno un anno;
 - 175% del premio corrispondente all'ultima annualità versata, con riferimento alla singola posizione professionale, per coloro che risultano assicurati con polizza Sara da almeno due anni;
 - 150% del premio corrispondente all'ultima annualità versata, con riferimento alla singola posizione professionale, per coloro che risultano assicurati con polizza Sara da almeno tre anni;
 - 125% del premio corrispondente all'ultima annualità versata, con riferimento alla singola posizione professionale, per coloro che risultano assicurati con polizza Sara da almeno quattro anni;

- 100% del premio corrispondente all'ultima annualità versata, con riferimento alla singola posizione professionale, per coloro che risultano assicurati con polizza Sara da cinque o più anni;

- **Gratis in caso di decesso dell'Assicurato** per coloro che fossero stati assicurati con polizza Sara da almeno cinque anni.

In caso di morte dell'Assicurato, l'Assicurazione, inclusa la garanzia di ultrattività qualora attivata, si intende estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile al Recesso.

La presente estensione ultrattiva della garanzia cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l'Assicurato abbia ripreso l'attività Professionale presso la Contraente od abbia stipulato altra Assicurazione per i medesimi rischi.

Tale garanzia "ultrattività" non sarà più riattivabile.

CP 01) Interventi e servizi sociali

Si intendono comprese le seguenti attività:

01.a) Gestione si servizi di Accoglienza (minori, immigrati, tossicodipendenti, senza tetto o altri soggetti svantaggiati)

01.b) Custodia Sociale

01.c) Affidamento Minori

Si prende atto, secondo la vigente convenzione in essere stipulata tra la Contraente e la ASL e/o la ASST e/o il Comune e/o la Prefettura e/o altro Ente Pubblico di riferimento, che la copertura assicurativa è estesa al Servizio di:

- Accoglienza

- Custodia sociale

per il numero di soggetti e presso proprie strutture o presso abitazioni di proprietà o in comodato d'uso indicata/e nel Questionario e riportate nella Scheda di Copertura.

- Affidamento Minori

di cui l'Assicurato sia stato nominato tutore (nella persona del rappresentante legale o di persona da questi delegata), e vale per la responsabilità di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2048 c.c.

La garanzia è operante anche per l'attività di sorveglianza degli ospiti.

Gli ospiti sono considerati terzi tra loro.

Sono compresi i danni che gli ospiti possono arrecare a terzi (cose e persone), nel limite del massimale indicato nella Scheda di Copertura, che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione e per sinistro anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

01.d) Accompagnamento e assistenza

Si prende atto che l'assicurazione comprende – con riferimento a persone anziane, bisognose, invalide, bambini, ammalati, diversamente abili, ecc... i servizi di:

- a) accompagnamento, anche mediante trasporto su mezzi propri;
- b) assistenza domiciliare;
- c) supporto alle attività della vita quotidiana;
- d) organizzazione e gestione di case per ferie, colonie estive e montane, centri per vacanze;
- e) servizi ludico-ricreativi rivolti all'infanzia, svolti presso proprie strutture o anche presso il domicilio dei volontari

L'assicurazione vale anche per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'assicurato/contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto l'affidamento.

I minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro.

La garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale, e per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inserite nelle strutture scolastiche.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

La garanzia è altresì estesa ai danni arrecati dai minori o dalle persone portatrici di handicap alle cose di proprietà della Contraente con il limite di risarcimento di € 2.500,00 per anno assicurativo e sottolimito di € 1.000,00 per sinistro con franchigia fissa di € 150,00.

CP 02) Interventi e prestazioni sanitarie

Si intendono comprese le seguenti attività:

02.a) Enti di Soccorso (automaticamente operante per i Cod. Attività A20-A23-A24-A29)

Ad estensione dell'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione vale inoltre per:

- i servizi di trasporto secondario di pazienti e/o di persone dalla mobilità ridotta; nonché i relativi danni subiti dagli assistiti e dagli infermi durante le operazioni di carico, scarico e trasporto con qualsiasi mezzo all'uopo dedicato (barelle, lettighe, ecc...) - effettuate da qualsiasi persona incaricata dalla Contraente, indipendentemente dalla natura del rapporto che intercorre con essa, purché non siano conseguenti a circolazione stradale;
- i servizi di trasporto organi o parti di organi, sangue e/o altro e trasporto di materiale sanitario;
- i servizi di Telesoccorso, i servizi sociali, l'accompagnamento di medici anche non appartenenti all'Organizzazione, il servizio di centralinista anche a mezzo di apparecchiature elettroniche;
- i danni che si possano causare a terzi o a cose durante l'apprendimento pratico e teorico ai corsi di formazione di "Primo Soccorso" e non, dimostrazioni al pubblico, tenuti nelle sedi preposte e ma anche presso altri centri quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Ospedali, Centri parrocchiali, Centri sociali, Scuole;
- i servizi di stazionamento durante manifestazioni ed i servizi di assistenza al seguito delle stesse;
- l'utilizzo del Defibrillatore, dell'ECG e delle attrezzature in genere per servizi di Primo Soccorso;

02.b) Emergenza Sanitaria Territoriale 112/118 Volontaria (automaticamente operante per i Cod. Attività A23-A29)

Ad estensione dell'Art. RCG. 2.1. l'assicurazione vale inoltre per i danni derivanti da interventi di **Primo Soccorso**, anche se non solamente durante i servizi di emergenza sanitaria, con tutte le attività connesse previste come l'utilizzo del Defibrillatore, dell'ECG e delle attrezzature in genere.

La copertura assicurativa è altresì estesa ai soggetti facenti parte dell'Ente che intervengano durante la vita privata, in virtù dell'obbligo di soccorso o per obbligo morale, per prestare il primo soccorso, ivi compreso l'uso delle attrezzature reperibili sul luogo dell'intervento stesso.

Sono in ogni caso escluse le responsabilità derivanti da omissio e/o ritardato intervento di soccorso.

02.c) Emergenza Sanitaria Territoriale Extraospedaliera

Ad estensione dell'Art. RCG. 2.1. l'assicurazione vale inoltre per i danni derivanti da:

- interventi di assistenza e di soccorso avanzato con mezzi attrezzati (ambulanze, automediche ed elisoccorso) secondo le norme vigenti in materia, compresi i trasferimenti;
- attività assistenziali e organizzative in occasione di maxi emergenze;
- attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza, nonché di coordinamento interno ed esterno al servizio;
- attività di primo intervento dei presidi territoriali;
- punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, ecc.

Tale estensione garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Sono in ogni caso escluse le responsabilità derivati da Interventi Invasivi, intendendosi per tali:

1. la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, l'uso di retrattori e gli atti invasivi diagnostici e terapeutici;
2. l'applicazione di cateteri cardiaci e l'esecuzione di tecniche di angiografia o angioplastica;
3. il parto, sia naturale che cesareo; qualunque altro intervento ostetrico o ginecologico durante il quale possano verificarsi sanguinamenti;

4. la manipolazione, la sutura o la rimozione di tessuti orali o peri-orali, inclusi i denti;
5. l'iniezione e/o introduzione di sostanze per finalità estetiche;
6. l'utilizzo del laser non strettamente connesso a procedure cutanee.

02.d) RC del Responsabile Sanitario (o Direttore Sanitario per CRI)

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Copertura l'Assicurato si avvale della collaborazione della figura di Responsabile Sanitario, **che opera con o senza remunerazione, e con esclusione comunque di qualsiasi responsabilità Professionale relativa alla propria "Specializzazione Medica quotidiana"**:

02.d.1) Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale del Direttore Sanitario della Struttura in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da atti, omissioni, ritardi o negligenze commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, così come di seguito descritte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) organizzazione e buon funzionamento dei servizi;
- b) accertamento della idoneità psicofisica degli addetti al trasporto, con redazione di apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto;
- c) accertamento dell'idoneità delle condizioni igieniche generali in ordine all'utilizzo ottimale delle risorse strutturali (sedi e mezzi di trasporto); tecnologiche e di personale;
- d) individuazione e attuazione delle procedure di sanificazione dei mezzi e profilassi per il personale, con inclusione delle vaccinazioni; controllo dell'attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione ambientale e dello strumentario, di sterilizzazione;
- e) assegnazione ai singoli servizi di personale che deve essere fornito di titoli indispensabili per l'esercizio delle predette attività e costante monitoraggio dell'abilitazione all'esercizio del personale stesso;
- f) accertamento della corretta conservazione e smaltimento di eventuali rifiuti e/o materiali sanitari giunti a scadenza;
- g) verifica delle dotazioni e del loro regolare funzionamento, delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, anche installate sui mezzi di soccorso;
- h) verifica del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla loro specifica attività, nonché adozione di provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute pazienti e visitatori;
- i) vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;
- j) emanazione di direttive e regolamenti, in ottemperanza alla normativa vigente, sorvegliandone il rispetto in tema di tutele della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni;
- k) vigilanza sulla corretta compilazione della documentazione e conservazione della documentazione sanitaria;
- l) vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori (volontari e dipendenti);
- m) vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari degli assistiti ed esprimere parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici;
- n) promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni;
- o) cura dei rapporti con l'ASL/ASST/USL di riferimento per l'applicazione pratica di iniziative di promozione della prevenzione, dell'educazione alla salute e della tutela sanitaria a favore dei prestatori di lavoro e dei volontari;
- p) Condizione attiva solo in presenza di Responsabile Donazioni:
autorizzare, sulla base di dati sanitari elaborati da parti terze, di visita medica e di analisi dell'elettrocardiogramma, l'attività di "donazione di sangue" - intero e/o plasmaferesi e/o piastrinoferesi - effettuata da parte di soggetti associati alla Contraente.

02.d.2) Danni Patrimoniali

Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, la presente estensione di garanzia si intende prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Sono inoltre comprese:

- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti o titoli non al portatore, escluso l'incendio, il furto o rapina;
- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato / Aderente sia tenuto a risarcire per multe e ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie inflitte a terzi a seguito di proprio errore o omissione.

Tale garanzia è sempre prestata in caso di comprovata responsabilità imputabile al Direttore Sanitario, anche qualora la richiesta di risarcimento fosse rivolta all'Assicurato / Aderente.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

CP 03) Prestazioni socio-sanitarie

Si intendono comprese le seguenti attività:

03.a) Servizi socio-sanitari di base

La copertura assicurativa si intende estesa alla committenza dei servizi sanitari di base , prestati in presidi posti all'interno dell'Ente e/o presso altre sedi.

A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- centro prelievi sangue in collaborazione con le Unità Sanitarie Locali;
- centro ascolto ed accoglienza;
- servizio gratuito di Guardia Medica prestato, per conto della Contraente, incluso il relativo servizio di accompagnamento della Guardia Medica stessa;
- servizio gratuito di Ambulatorio Pediatrico prestato, per conto della Contraente;
- servizio gratuito di Ambulatorio Odontotecnico per indigenti;
- assistenza domiciliare a donne in stato di gravidanza.

03.b) Servizi sociali

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per gli interventi disciplinati dall'art.3 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, in base a quale sono da considerare:

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
- terapia psicologica;
- musicoterapia;
- clownterapia;
- assistenza a soggetti ospedalizzati e domiciliare;
- contrasto alla povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- sostegno atto a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologie psicofisiche e da dipendenza.

La copertura assicurativa – a parziale deroga dell'Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione – lettera j) – si intende estesa alla committenza di tali interventi, prestati in presidi posti all'interno dell'Ente e/o presso altre sedi.

03.c) A.V.I.S. / Raccolta sangue

Esercenti centri di raccolta fissi e/o mobili del sangue e suoi componenti, **in via non esclusiva.**

Sono altresì comprese le Responsabilità che possano derivare all'Assicurato dall'attività di prelievo del sangue e di altri emocomponenti, anche in maniera separata tramite aferesi, nonché dalla somministrazione di vaccini ai donatori di sangue iscritti all'AVIS, per eventuali danni causati nelle attività di accettazione, prelievo e/o vaccinazione svolta da parte dei Medici e degli Infermieri della cui opera l'Assicurato si avvale in forza di un rapporto di "subordinazione organizzativa" siano essi, Volontari, Dipendenti o Collaboratori in regime di lavoro autonomo, compresa la loro responsabilità professionale sanitaria.

Relativamente ai Danni conseguenti a **raccolta, distribuzione e/o utilizzazione del sangue**, di emocomponenti e di emoderivati, l'assicurazione è operante sempreché l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue e alla sua conservazione, compresi gli emocomponenti e emoderivati, leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di un Limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri verificatisi nel Periodo di Assicurazione, pari all'importo indicato nella "Tabella sintetica riepilogativa con relativi Limiti di Indennizzo" – al Punto 03.c) delle Condizioni Particolari e Aggiuntive.

Rimane comunque esclusa la responsabilità del produttore e/o fornitore, diverso dal Contraente/Assicurato, dei citati emocomponenti e emoderivati.

Si intendono comunque esclusi gli effetti collaterali derivanti dal vaccino sulle singole persone che lo ricevono.

Sono altresì esclusi:

- **i danni causati da difetti dei materiali sanitari impiegati** come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, aghi e siringhe.

- **i danni causati da difetti e malfunzionamenti dei macchinari utilizzati**

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

03.d) Cooperative Sociali assistenziali

03.e) Enti Ecclesiastici per servizi assistenziali

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per l'esercizio delle attività:

- presso Case di Riposo pubbliche e private, per l'assistenza socio-sanitaria a persone anche non autosufficienti;
- assistenza sociale a soggetti privati anche per conto di istituzioni pubbliche e private;
- organizzazione per il trasporto di degenti e persone bisognose dal luogo dove si trovano verso luoghi dove necessitano andare;
- assistenza socio assistenziale a famiglie, categorie protette, immigrati e persone socialmente svantaggiate.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato/Contraente, la garanzia non opera per i danni derivanti dalle attività di ginecologia, ostetricia, neonatologia.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Di conseguenza il [GLOSSARIO](#) si intende così integrato:

Casa di Riposo

Alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti.

Precisazioni

a) l'assicurazione comprende altresì i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili alla **distribuzione o dell'utilizzo del sangue** o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato/Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila) e franchigia fissa di € 500,00 per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/Contraente nello stesso periodo.

b) l'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall'**esercizio di farmacie interne**, esclusa la vendita al pubblico.

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

c) la garanzia di Responsabilità Civile comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dall'**impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a Raggi X e di dispositivi relativi ad altre aree tecniche radianti e di immagine.**

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di € 250.000,00 (Euro trecentocinquantamila) e franchigia fissa di € 500,00 per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/Contraente nello stesso periodo.

d) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

e) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;

f) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;

g) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;

h) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

03.f) L.I.L.T

Ai sensi dello Statuto - approvato con decreto del Ministro della salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. - le LILT operano senza fini di lucro e hanno come compito istituzionale principale la **promozione della prevenzione oncologica** nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

LILT promuove e attua

- la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
- la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Le attività della LILT si esplicano attraverso

1. Interventi di educazione alla salute

2. Prevenzione

Si intende una serie di interventi, anche di natura sanitaria, atti ad evitare che un tumore si verifichi.

La Prevenzione, quindi, si indirizza in 2 obiettivi:

- eliminazione di fattori, agenti cancerogeni;
- eliminazione degli stati, delle condizioni favorevoli l'azione degli agenti cancerogeni.

2.1) Prevenzione Primaria:

è l'individuazione dei fattori di rischio che possono generare l'insorgenza del cancro, la riduzione o eliminazione.

Si attua attraverso una corretta informazione e l'educazione sanitaria, diffondendo la cultura della prevenzione come metodo di vita con "campagne" di sensibilizzazione ad ogni livello ed operando nelle scuole con modelli educativi innovativi, coinvolgendo ragazzi, docenti e famiglie con corsi di formazione e/o aggiornamento per dirigenti, docenti scolastici e "referenti alla salute".

2.2) Prevenzione Secondaria (Diagnosi precoce):

consiste nella diagnosi sempre più precoce, cioè in esami diagnostici volti a individuare formazioni precancerose o tumori allo stadio iniziale.

La prevenzione secondaria si basa soprattutto sugli **interventi di screening**.

Lo scopo dello screening oncologico è quello di ridurre la mortalità e, se possibile, anche l'incidenza, identificando individui con lesioni pre-sintomatiche, che possono richiedere ulteriori esami ed un eventuale trattamento.

Nello specifico si intendono incluse le **visite mediche di prevenzione oncologica**, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali:

- visita senologica. Nessuna indagine diagnostica ma esclusivamente palpazione del seno (se necessario l'associato viene mandato in struttura sanitaria dedicata)
- visita ginecologica. Prevenzione di collo dell'utero e pap test (il pap test viene esaminato in un laboratorio privato esterno convenzionato)
- visita dermatologica. Controllo e mappatura dei nei con dermatoscopio (se necessario l'associato viene mandato in struttura sanitaria dedicata).

Si precisa altresì che si intende comunque esclusa dai rischi di polizza la responsabilità inerente la prescrizione di terapie e/o farmaci.

2.3) *Prevenzione Terziaria:*

tratta le problematiche che insorgono durante il percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro e si esplica con l'assistenza domiciliare, la riabilitazione psico-fisica, il reinserimento sociale e occupazionale del malato e dei suoi familiari.

La LILT promuove esperienze di collaborazione con il S.S.N. in tema di "Assistenza e Riabilitazione" nonché di "Diritti del Malato"

3. *Ricerca Scientifica*

4. *Formazione*

LILT organizza corsi il cui scopo è di formare persone che vogliano dedicarsi all'attività nei confronti di malati oncologici in fase avanzata per:

- offerta di beni relazionali;
- compagnia;
- ascolto;
- conversazione;
- lettura;
- sorveglianza generica;
- assistenza ai pasti

Sono altresì comprese le Responsabilità che possano derivare all'Assicurato svolte da parte dei Medici e degli Infermieri della cui opera l'Assicurato si avvale in forza di un rapporto di "subordinazione organizzativa" siano essi, Volontari, Dipendenti o Collaboratori in regime di lavoro autonomo, compresa la loro responsabilità professionale sanitaria.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di un Limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri verificatisi nel Periodo di Assicurazione, pari all'importo indicato nella " Tabella sintetica riepilogativa con relativi Limiti di Indennizzo" – al Punto 03.f) delle Condizioni Particolari e Aggiuntive.

Sono esclusi:

- i danni causati da difetti dei materiali sanitari impiegati come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, aghi e siringhe.
- i danni causati da difetti e malfunzionamenti di eventuali macchinari utilizzati
- qualsiasi attività a carattere chirurgico e di natura estetica

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Area di Utilità Sociale

Si intendono comprese le seguenti attività:

CP 04) Interventi sociali

04.a) Lavori Socialmente Utili (LSU) / Lavori di Pubblica Utilità (LPU) / Messa alla prova (MAP) / Alternanza Scuola-Lavoro"

Si prende atto, secondo la vigente convenzione in essere stipulata tra la Contraente e la ASL e/o l'ASST e/o il Comune e/o la Prefettura e/o altro Ente Pubblico di riferimento, che la copertura assicurativa è estesa al Servizio di Accoglienza LSU / LPU/ MAP / Alternanza Scuola Lavoro per il numero di soggetti e presso proprie strutture o in comodato d'uso indicata/e nel Questionario e riportate nella Scheda di Copertura.

La garanzia è operante anche per l'attività di sorveglianza degli ospiti minori.

I soggetti assicurati dalla presente Condizione Speciale, ad eccezione dei minori, non sono considerati terzi tra loro.

Sono compresi i danni che tali soggetti possono arrecare a terzi (cose e persone), nel limite del massimale indicato nella Scheda di Copertura, che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione e per sinistro anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

04.b) Inserimento sociale

Inserimento sociale di soggetti in situazioni di disagio e persone con disabilità, mediante attività manuali, ludiche, ricreative, motorie.

04.c) Adozione internazionale

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1. l'assicurazione è altresì operante per l'attività di istruzione e gestione di pratiche di adozione.

04.d) Servizio di "ricovero e pensione" per cani e gatti

Si prende atto che la copertura assicurativa è estesa al Servizio di "ricovero e pensione" per cani e gatti, il cui numero e l'ubicazione sono indicati nella Scheda di Copertura.

Sono compresi i danni che gli animali possono arrecare a terzi (cose e persone), nel limite del massimale indicato nella Scheda di Copertura, che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione e per sinistro anche in caso di corresponsabilità di più animali fra loro.

Esclusi i danni arrecati tra loro dagli animali stessi.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

04.e) RC Locazione / Comodato immobili oggetto di "ospitalità" (estensione alle Condizioni Speciali 01.a / 01.b / 01.c / 01.d / 04.a / 04.c)

La Società altresì, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione in genere e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti, a seguito di Atti Vandalici provocati dagli "ospiti" stessi, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali dell'immobile/i indicato/i in polizza tenuti in locazione/comodato dall'Assicurato.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Area Culturale-Scientifica

Si intendono comprese le seguenti attività:

CP 05) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche – anche a carattere religioso – sportive o ricreative di interesse sociale

05.a) Associazioni, Circoli Culturali, Circoli Ricreativi, Pro Loco, A.S.D., S.C.S.D. Onlus

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. RCG. 8 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) gli Associati, gli Iscritti, gli Allievi; gli Istruttori e gli Accompagnatori.

Ai fini delle garanzie previste si precisa altresì che i singoli Associati sono considerati terzi tra loro, intendendo inclusi il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine convivente se contemporaneamente in attività, e rispetto alla Contraente, per lesioni gravi o gravissime.

La Contraente non è considerata terza rispetto ai singoli Associati.

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1. e in deroga a quanto previsto al Punto RCG. 3.35 comma I) per quanto concerne le Associazioni, le A.S.D. e le S.C.S.D. Onlus l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile della Contraente/Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi, degli istruttori e degli accompagnatori (anche anche non associati qualora la Contraente/Assicurato ne

abbia dato comunicazione alla Società e corrisposto il relativo premio) per danni cagionati a terzi a seguito dell'attività di **organizzazione, promozione e gestione di attività sportive – escluse quelle sotto l'egida di Federazioni – didattiche e ricreative** in genere a favore di soggetti, **anche invalidi e/o diversamente abili**, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) progetti orientati alle attività motorie di base;
- b) ginnastica adattata e di mantenimento;
- c) corsi di avviamento allo sporte nelle varie discipline;
- d) manifestazioni sportive ed eventi associativi in genere;
- e) quant'altro finalizzato al perseguimento di scopi sociali, il tutto anche mediante l'utilizzo di impianti e di attrezzature sia proprie che di terzi.

Le attività possono essere svolte ovunque e con qualunque mezzo, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, comprese le attività complementari, accessorie, assistenziali, commerciali e ricreative, nulla escluso né eccettuato.

Si prende altresì atto che la Contraente/Assicurato può svolgere attività in favore di soggetti diversamente abili anche privatamente e in ambiti non rientranti in programmi istituzionali di Enti Pubblici e Sociali.

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. RCG. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione:

- ✓ non vale per attività svolta in proprio da istruttori e insegnanti;
- ✓ non vale proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- ✓ non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day);
- ✓ limitatamente a palestre e impianti sportivi, non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day).

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di polizza e con una franchigia fissa di € 500,00.

A maggior precisazione di quanto disposto al Punto RCG. 3.33) Attività ricreative l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile dell'**Organizzazione di Eventi e Manifestazioni** in genere, (a mero titolo di esempio quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali).

Si intende compreso in garanzia:

- a) il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché, quando previsto in polizza, il loro montaggio e smontaggio;
- b) il rischio derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

E' escluso il rischio derivante:

1. dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
2. dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
3. da gare o percorsi effettuati da veicoli a motore e natanti;
4. dalla partecipazione ed uso di cavalli e carri carnevaleschi.

L'assicurazione non è in ogni caso operante per:

- Il mancato godimento di compensi di qualsiasi natura, da parte di terzi, in conseguenza della mancata, errata, esecuzione della manifestazione e/o dell'evento da qualsiasi causa determinata;
- Il mancato raggiungimento di fini commerciali, promozionali e simili, da parte delle committenti dell'Assicurato per responsabilità dell'assicurato;
- L'intenzionale mancato rispetto di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, della pubblica autorità, necessarie per lo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento.

Per l'**attività esterna** sono altresì compresi i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento (numero eventi inclusi) e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

05.b) Gestione Ostelli della Gioventù

L'assicurazione comprende i rischi relativi alla gestione di Ostelli della Gioventù, inclusi quelli relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, con esclusione dei danni ai veicoli in consegna o custodia.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dell'arredamento installato nei locali adibiti ad Ostello.

L'assicurazione vale anche per i rischi relativi all'organizzazione di serate danzanti, spettacoli di intrattenimento (esclusi spettacoli pirotecnici), esclusi in ogni caso i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi giochi ed attrezzature sportive.

L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi e discoteche e night clubs.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

05.c) Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, ristoranti e parcheggi.

Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), sale da ballo.

05.d) Tutela del patrimonio culturale

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per per l'organizzazione, gestione e realizzazione di:

- a) corsi tematici inerenti le attività statutarie dell'Ente del Terzo Settore;
- b) spettacoli teatrali, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature eseguite dai volontari appartenenti all'Ente assicurato;
- c) trasmissioni radiofoniche;
- d) visite guidate a musei, siti storici, città d'arte, luoghi di culto.

05.e) Istruzione e ricerca

L'assicurazione opera per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, istruzione per adulti e bambini in età pre-scolare, corsi finalizzati all'inserimento sociale di soggetti in condizione di disagio, supporto all'attività scolastica, sia presso proprie strutture che presso terzi.

È compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà/utilizzo del materiale e attrezzatura didattica quali, a titolo esemplificativo, lavagne luminose, proiettori, computers.

I fruitori dei servizi sono considerati terzi nei confronti della Contraente assicurata e dei volontari che ne fanno parte.

Area Protezione

Si intendono comprese le seguenti attività:

CP 06) Protezione Civile

06.a) RC dell'Unità Cinofila privata

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Copertura il Contraente/Assicurato si avvale della figura del Cane – di proprietà o in possesso – la presente assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante dalla proprietà e possesso, anche in consegna temporanea presso terzi, di cani da soccorso durante le fasi di addestramento pratico (dall'ingresso presso il relativo centro/campo di

addestramento e fino alla fine dell'addestramento stesso) e fin tanto che l'animale stesso non entrerà a far parte stabilmente di un'Ente preposto alla gestione delle Emergenze per il tramite delle c.d. Unità Cinofile.

La garanzia s'intende prestata sempreché l'Assicurato sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la Società risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo di ciascun sinistro con il massimo di € 50.000,00.

06.b) Soccorso Alpino, Speleologico, in Mare – Tecnico Lacustre Fluviale – O.P.S.A., A.I.B.

Si assicurano gli interventi di soccorso alpino, speleologia, soccorso speleologico, che comportino immersioni subacquee, anche con uso di sistemi di respirazione artificiale.

Sono comprese le operazioni di recupero e trasporto degli infortunati o delle persone in stato di pericolo, anche con unità cinofile.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e gli infortuni subiti dai volontari in occasione di attività di prevenzione antincendio (selvicoltura, manutenzione, pulizia boschiva e campagne di informazione e sensibilizzazione alla popolazione) e di spegnimento eseguito con mezzi da terra o con flotte aeree della Regione o dello Stato.

La copertura assicurativa è estesa alle esercitazioni di gruppo, agli allenamenti, preparazioni, simulazioni, alla partecipazione a manifestazioni dimostrative.

06.c) Logistica Emergenze ed Operatori Radio

L'assicurazione opera per l'organizzazione e la gestione delle attività di allestimento di campi di accoglienza o operativi, comprese le attività di montaggio e smontaggio di tendoni, gazebo, strutture pressostatiche e relativi servizi. Sono compresi i danni derivanti dall'installazione di impiantistica elettrica e meccanica a supporto delle attività di un campo operativo e dall'utilizzo di attrezzature quali motopompe, generatori.

Sono garantite le operazioni di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di vestiario e generi alimentari.

Relativamente alla somministrazione di generi alimentari, la garanzia comprende l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni. Per questo rischio il massimale di Responsabilità Civile per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati unico sinistro.

Qualora la gestione sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

La copertura assicurativa è altresì estesa alle esercitazioni di gruppo, agli allenamenti, preparazioni, simulazioni, alla partecipazione a manifestazioni dimostrative. Relativamente ai nuclei di radiocomunicazione la garanzia opera per l'installazione di stazioni radio fisse o mobili, nonché per i corsi di formazione per operatori radio organizzati dalla Contraente.

06.d) RC dell'Operatore Tecnico di Protezione Civile (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile)

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Copertura l'Assicurato si avvale della collaborazione della figura di un Tecnico, **che opera senza remunerazione, e con esclusione comunque di qualsiasi responsabilità Professionale relativa alla propria "Attività quotidiana"**:

06.b.1) Responsabilità Civile Personale

la garanzia si estende alla responsabilità civile personale del predetto soggetto per danni verificatisi nello svolgimento delle mansioni, così come di seguito descritte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- fornire interventi e consulenze poste a servizio e a tutela della collettività e dell'ambiente, sia in fase di prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile;
- valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica tecnica e nel campo delle metodologie di ingegnerizzazione delle problematiche della protezione civile, delle calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio e della protezione ambientale;
- effettuare studi, ricerche, seminari, iniziative ed interventi intesi a divulgare la cultura della prevenzione dell'emergenza e della sicurezza;

- d) effettuare ogni iniziativa atta a fornire assistenza e supporto tecnico e logistico nelle attività di prevenzione delle calamità naturali, previsione del rischio e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della protezione civile;
- e) fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Prevenzione e Protezione Civile, oltre che valutazioni su corsi di formazione, studi, programmi e piani di Protezione Civile;
- f) compiere attività di sperimentazione ed elaborazione di progetti pilota;
- g) valutazione in emergenza dell'agibilità degli edifici a mezzo di visite ispettive;
- h) compilazione del verbale AeDes (schede AeDES elaborate e fornite dal Dipartimento di Protezione Civile) – con obbligo di “verifica di congruità” da parte del Dipartimento stesso, fatto **salvo il caso di errata trascrizione, nello stesso, dei dati rilevati sullo stato di agibilità, lesione o necessità di intervento sui fabbricati colpiti.**
L'eventuale certificazione di agibilità avrà validità fin tanto che l'emergenza non venga considerata terminata.

Tale estensione di garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Copertura.

06.e) A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini

Esercizio di un'associazione che svolge attività di solidarietà esclusivamente di tipo volontario in favore di Enti, Associazioni e privati come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- protezione ambientale;
- manutenzione e conservazione aree verdi (compreso disboscamento) e fabbricati (compreso ristrutturazione e riparazione);
- ripristino di strade e mulattiere, purché chiuse al traffico veicolare e/o pedonale
- organizzazione e collaborazione a feste, sagre;
- manifestazioni sportive, dilettantistiche, gare di “tiro a segno, aria compressa e arco”, gare amatoriali di sci (anche a staffetta); civili, religiose e benefiche.
- qualsiasi attività di volontariato a favore di terzi, comprese le attività solidaristiche verso le popolazioni colpite da eventi naturali e/o catastrofici;
- gestione musei;
- realizzazione di pavimentazione, su aree comunali, di piste ciclo-pedonali eseguite dai soci Alpini a titolo volontario;
- organizzazione, coordinamento e gestione di “campi scuola” riservati agli studenti di ogni ordine e grado da svolgersi in ogni località del territorio italiano sia presso le proprie sedi che il località di montagna; di “campi di aggiornamento” riservati a tutti i soci di ogni sezione italiana;
- studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale;
- lezioni antincendio boschivo;
- nozioni di primo soccorso;
- lezioni di topografia ed esercitazioni all'aperto;
- esercitazioni per bivacco;
- attività con astrofili;
- arrampicate in palestra artificiale ed escursioni su vie ferrate;
- corsi di orienteering;
- marcia zavorrata con pernottamento in accampamento.

Sono escluse tutte le attività di tipo sanitario.

06.f) Protezione ambientale

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per gli interventi di pulizia, bonifica, salvaguardia e recupero di terreni, corsi d'acqua, bacini idrici, riqualificazione di parchi, riserve o aree degradate ed inquinate, salvaguardia della fauna, interventi di protezione di habitat naturali, organizzazione di corsi e convegni di educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente.

È compreso l'utilizzo di decespugliatori, trattorini, motoseghe e macchinari adibiti a potatura ed abbattimento alberi, compresa la guida e l'utilizzo di macchine operatrici a motore, inclusi scale e cestelli.

Sono comunque esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

06.g) Droni/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

L'assicurazione è valida:

- a) se ed in quanto l'utilizzatore sia in possesso dei requisiti di legge previsti per il pilotaggio del velivolo e abbia compiuto 16 anni di età;
- b) unicamente per utilizzo del velivolo per attività sportiva o ricreativa, fatto salvo per attività anche professionale - se ed in quanto consentite dalla Legge - di riprese fotografiche o riprese/rilevazioni aeree non militari o di polizia;
- c) unicamente per il sorvolo su aree non popolate e senza folle.

Area Servizi

Si intendono comprese le seguenti attività:

CP 07) Diritti umani

07.a) Notifica Atti (ai sensi della Legge 13 aprile 2017 n. 46)

La presente assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante all'Assicurato/Contraente dalla Notificazione degli Atti e dei Provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, effettuati presso il Centro o la Struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'Art. 5, comma 2, D.Lgs n. 142/2015.

Tale estensione di garanzia è strettamente collegata all'operatività della clausola 01.a) relativamente all'Accoglienza migranti.

07.b) Informazione, consulenza ed assistenza agli Enti del Terzo Settore

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per le attività di informazione, consulenza e assistenza agli Enti del Terzo Settore su:

- questioni fiscali e tributarie;
- coperture assicurative;
- formazione e qualificazione professionale;
- bandi e opportunità di finanziamento;
- adempimenti di legge in ordine all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore nonché promozione della cultura del volontariato

07.c) Filantropia, beneficenza, raccolta alimentare

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1. l'assicurazione è altresì operante per le attività di:

- a) informazione, sensibilizzazione su tematiche specifiche anche mediante convegni, incontri, partecipazione a eventi pubblici, distribuzione di materiale informativo;
- b) raccolta fondi economici con finalità di beneficenza;
- c) raccolta, stoccaggio e distribuzione di generi alimentari, farmaci, vestiario, mobilio con finalità di beneficenza.

Area dell'Economia Sociale

Si intendono comprese le seguenti attività:

CP 08) Cooperazione

08.a) Agricoltura Sociale

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1. l'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento di attività agricole aventi scopo sociale, come definite dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", finalizzate:

- a) all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) alla promozione, accompagnamento e realizzazione di azioni volte allo sviluppo di abilità e capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana a favore delle comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- c) all'affiancamento e supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso

- l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) alla realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

È compreso l'utilizzo di macchine e strumenti agricoli, anche a motore, nel rispetto delle necessarie abilitazioni all'uso previste dalla legge, esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

È compresa la vendita dei beni agricoli prodotti, presso mercati o proprie rivendite.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti agricoli di propria produzione venduti.

Sono compresi i danni da vizio originario del prodotto.

08.b) Laboratori artigianali / Trattoria Sociale

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

08.c) Commercio equo-solidale

A maggior precisazione di quanto disposto all'Art. RCG. 2.1 l'assicurazione è altresì operante per la gestione di punti vendita al dettaglio per la commercializzazione di beni prodotti dal commercio equo e solidale, così come regolamentato dalle rispettive leggi regionali.

Sono comprese:

- a) iniziative volte a sensibilizzare e divulgare la realtà del commercio equo e solidale ed accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
- b) specifiche azioni educative nelle scuole;
- c) iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) partecipazione o organizzazione di giornate del commercio equo e solidale.

Ai fini dell'operatività delle garanzie di Responsabilità Civile sono compresi i danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente, e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalle cose vendute o somministrate dall'Ente assicurato, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro due anni dalla consegna e, comunque, non oltre un anno dalla data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

RC PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI – SEZIONE II

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Tabella sintetica riepilogativa con relativi <i>Limiti di Indennizzo</i>		
	Limiti di risarcimento	Scoperti e Franchigie
Responsabilità Civile personale (Art. 26 c. 1 e c.2)	Come da Scheda di Copertura	-
Estensione altri incarichi presso Enti del Terzo Settore (Art. 26 c.3)	€ 15.000,00	€ 250,00
Retroattività	Riportata nella Scheda di Copertura	
Periodo di Osservazione bilaterale	“Nel caso in cui la Società o la Contraente non rinnovi o sostituisca le coperture di cui alla presente sezione, La contraente avrà diritto di prorogare il periodo di assicurazione: a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo b) per - 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 25% dell'ultimo premio annuale; - 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale; - 32 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 75% dell'ultimo premio annuale; - 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale; - 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 115% dell'ultimo premio annuale; In tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia del mancato rinnovo.	
Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Amministratori Cessati o Decaduti	Nel caso in cui la Contraente decidesse contemporaneamente di: 1) Non rinnovare la presente polizza; 2) Non stipularne un'altra analoga alla presente a copertura del medesimo rischio; 3) Non richiedere alcun periodo di osservazione; sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza, durante il quale sarà possibile notificare all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di cessazione o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. La copertura è valida se le Richieste di Risarcimento sono comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità sopra specificato ma soltanto in relazione agli Atti Illeciti commessi da tali Assicurati prima della data del mancato rinnovo ma dopo la data della retroattività specificata nella Scheda di Copertura e in ogni caso coperti ai sensi della presente polizza.	

RCP. 1 – Operatività della copertura

Si conviene che la seguente copertura assicurativa sia completamente soggetta ai termini ed alle condizioni di polizza che seguono:

RCP. 1.1) Copertura della Responsabilità Civile Personale

La Società si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito e di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza o il Periodo di Osservazione (qualora applicabile) in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, anche per il caso di Colpa Grave, commesso non anteriormente alla data di retroattività specificata nella Scheda di Copertura, dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue mansioni.

Escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia già stato indennizzato dall'Ente in virtù di un obbligo di legge o di contratto o in seguito al punto 66.2) – Copertura del Rimborso delle somme pagate all'Ente – che segue.

o in alternativa

RCP. 1.2) Copertura del Rimborso delle somme pagate dall'Ente

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente nei limiti del massimale stabilito per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza o il Periodo di Osservazione (qualora applicabile) in seguito ad Atti Illeciti, reali o presunti, anche per il caso di Colpa Grave, commessi dall'Assicurato, non anteriormente alla data di retroattività specificata nella Scheda di Copertura, nell'esercizio delle sue mansioni, ma solo nel caso e nella misura in cui l'Ente abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge all'Ente di tenere indenne l'Assicurato stesso.

RCP. 1.3) Estensione ad altri Incarichi degli Assicurati

La Società terrà indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta dell'Ente, ricopra la qualifica di Assicurato in un qualsiasi altro Ente – Pubblico o Privato – *Senza Scopo di Lucro*, entro il Limite di Risarcimento stabilito per ogni sinistro e Periodo di Assicurazione.

RCP. 2 – Operatività temporale della Copertura – CLAIMS MADE

La presente estensione di polizza ha durata annuale a partire dalla data specificata nella Scheda di Copertura e, a parziale deroga del disposto dell'Art. 1899 c.c., non è soggetta a tacito rinnovo.

L'Assicurazione è prestata nella forma “**Claims Made**” ovvero vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta alla Società durante il periodo di assicurazione o il Periodo di Osservazione (se applicabile) a seguito di atti illeciti reali o presunti posti in essere non anteriormente la data di retroattività specificata nella Scheda di Copertura.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 – 1893 c.c. l'Assicurato dichiara che, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto nessuna Richiesta di Risarcimento né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

RCP. 3 – Operatività territoriale della Copertura

La presente polizza copre Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti illeciti commessi nel Mondo intero, escluso USA e Canada, ma avanzate secondo la giurisdizione dove risiede la Contraente.

RCP. 4 – Costi di Difesa

Sono a carico dell'Assicuratore – nel limite del **25% del massimale** della **Sezione I** o - in assenza della stessa – del **massimale** della **Sezione II**, così come previsto nella Scheda di Copertura, in aggiunta allo stesso così come disposto dall'Art. 1917 c.c. - i Costi di Difesa sostenuti dall'Assicurato per resistere alle Richieste di Risarcimento avanzate in base alle garanzie della presente polizza, sempre che tali spese siano state preventivamente approvate per iscritto dall'Assicuratore.

L'Assicuratore si riserva il diritto di nominare – a proprie spese, e quindi in eccedenza a quanto sopra - legali, consulenti legali e tecnici, periti che lo stesso ritenga di affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.

RCP. 5 – Estensioni all'operatività della Copertura

RCP. 5.1) Coniuge, conviventi, eredi, patrimonio e rappresentanti legali

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o fallimento di un Assicurato, questa polizza coprirà i Danni Patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento presentate e contenente rivendicazione nei confronti del patrimonio del coniuge legittimo, del convivente, degli eredi, o dei legali rappresentanti degli Assicurati, e originate da Atti Illeciti commessi dall'Assicurato medesimo.

La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente degli Assicurati, nei

confronti dei terzi, sempre ch  lo stesso non rientri nel novero degli Assicurati.

RCP. 5.2) Estensione richieste di risarcimento della Corte dei Conti (operante se richiamata nella Scheda di Polizza – solo per i Comitati di CRI – e con il relativo pagamento del premio aggiuntivo effettuato dal diretto interessato)

La Soci   si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in virt  della sua Responsabilit  Amministrativa e Amministrativa-contabile, in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata secondo i termini e le condizioni della presente polizza.

RCP. 5.3) Gestione di Polizze assicurative

Rientrano in garanzia gli errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative dell'Ente.

Fatta eccezione per ogni controversia derivante dalla ripartizione fra gli Assicurati e la Contraente dell'onere di pagare premi, nonch  il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei premi stessi, che rimangono escluse dalle garanzie.

RCP. 6 – Esclusioni all'operativit  della Copertura

Ai sensi della presente polizza la Soci   non sar  tenuta ad effettuare alcun pagamento per Perdite Patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato:

RCP. 6.1) Riferibili direttamente o indirettamente a:

- a) Ingiusti profitti o vantaggi acquisiti dagli Assicurati con dolo ovvero remunerazioni alle quali gli stessi non abbiano giusto diritto e ci  anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite a rapporti obbligatori e legittimi;
- b) Qualunque altro comportamento comunque fraudolento o doloso compiuto con la consapevolezza di creare un pregiudizio a Terzi o alla Contraente.

Resta inteso che in nessun caso la condotta di un Assicurato potr  essere imputata ad un altro allo scopo di rendere applicabili le esclusioni a) e b).

- c) Circostanze o Richieste di Risarcimento notificate su altre polizze stipulate per gli stessi rischi prima della data di decorrenza della presente polizza;
- d) Lesioni corporali, malattia, infermit  o morte di qualunque persona; per danni materiali o perdita, distruzione o deterioramento di beni, ovvero per loro perdita d'uso;
- e) Colpe contrattuali relative a mancata o inesatta effettuazione di attivit , lavori e servizi a clienti in relazione attivit  dell'Ente;
- f) Attivit  di Amministratore o Gestore di Fondi di investimento, Fondi Pensione o Casse di Previdenza o Assistenza per dipendenti e lavoratori.
- g) Effetti di radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da detenzione o uso o comunque derivanti dalle propriet  di materiale o residuo nucleare; inquinamento incluso ma non limitato a contaminazione di aria, acqua o suolo da parte di sostanze o sostanze inquinanti, detenuti o fabbricati o sotto il controllo dell'Ente, ivi compreso quelle che riguardino l'esame, contenimento, neutralizzazione, decontaminazione e rimozione di o da sostanze inquinanti o radioattive;
- h) Multe, ammende o penalit  o ogni altra sanzione inassicurabile per legge;
- i) Emissione o mancata emissioni dei Titoli della Soci   con o senza pubblicazione di un prospetto informativo. Qualora la Soci  , durante il periodo di polizza, dovesse effettuare tali emissioni, dovr  comunicarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Soci  .

In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Soci   si impegna ad assumere la gestione delle vertenze – ai sensi dell'Art. 3 "Cosa fare in caso di sinistro" della Sezione di Responsabilit  Civile – entro i limiti e le condizioni previste, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.

RCP. 6.2) Avanzate:

- l) Nei confronti degli Assicurati prima della data di effetto della presente polizza o relative a fatti preesistenti a tale data o comunque noti all'Ente o agli Assicurati prima della data riportata nella Scheda di Copertura, o relative a liti in corso alla data di stipulazione della presente polizza e rientranti nell'ambito di applicazione della stessa;
- m) Da parte, per conto o per iniziativa di un Assicurato o dell'Ente.

Questa esclusione non si applicherà:

- (i) Quando l'Ente agisce in nome e per conto degli associati;
- (ii) Per azioni di regresso tra Assicurati per una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza;
- (iii) Alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro.

RCP. 6.3) Inerenti la:

n) Responsabilità Amministrativa e amministrativo-contabile dell'Assicurato.

Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica e non ai Commissari dei Comitati di CRI nominati a partire dalla data di decorrenza della presente polizza.

o) Responsabilità Civile Professionale o in qualunque modo ci si riferisca a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte dell'Ente, da parte di entità consociate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.

SX – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SX. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

SX. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

Il disposto dell'Art. SX. 1.1 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

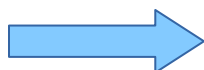
*"in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **10 (dieci) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).*

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

SX.1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Addetti

Il primo capoverso dell'Art. SX. 1.2 viene abrogato e sostituito da quanto segue:

*"in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **10 (dieci) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).*





La Contraente

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI

Cod.	Attività
A1	Aiuto alcolisti anonimi
A2	Animazione / assistenza presso carceri
A3	Assistenza sociale, logopedistica, psicopedagogica
A4	Assistenza ammalati/degenti in ospedale e/o a domicilio e relativi servizi socio-sanitari
A5	Assistenza, aiuto, compagnia e animazione per anziani a domicilio e/o presso case di riposo, ospizi, istituti di cura
A6	Assistenza di persone con problemi di vista
A7	Assistenza famiglie
A8	Assistenza handicappati fisici e psichici
A9	Assistenza presso centri di riabilitazione / comunità terapeutiche per tossicodipendenti (escluso lavori manuali)
A10	Assistenza terzomondiali
A11	Assistenza / aiuto disabili, invalidi civili e/o del lavoro; minori; Ippoterapia, Pet Therapy. Musicoterapia e Clownterapia
A12	Attività culturali formative in genere / Formazione e riqualificazione professionale, orientamento e inserimento lavoro
A13	Raccolta fondi
A14	Visite guidate nei musei, biblioteche, archivi in genere
A15	Assistenza durante i pellegrinaggi (es. Barellieri)
A16	Comunità aiuto ammalati di AIDS
A17	Servizio pasti a domicilio a persone anziane e/o bisognose (esclusa produzione pasti)
A18	Servizio pasti, con gestione mensa, a persone anziane e/o bisognose
A19	Interventi di recupero e salvaguardia archeologica, monumentale e culturale in genere (compreso lavori manuali)
A20	Servizio di trasporto con ambulanza e pubblica assistenza
A21	Raccolta di carta, ferro, raccolta e stoccaggio di beni alimentari
A22	Lavoro presso aziende agricole, gestione del verde, che comportino lavoro manuale
A23	Emergenza Sanitaria Territoriale (ex 118)
A24	Protezione Civile
A24 a	PC: Soccorso Alpino
A24 b	PC: Soccorso Speleologico
A24 c	PC: Soccorso in mare – Tecnico Fluviale Lacustre – O.P.S.A.
A24 d	PC: A.I.B.
A24 e	PC: Operatori radio
A25	Servizio di custodia sociale
A26	Fondazioni / Associazioni / APS / Associazioni di secondo livello / PRO LOCO / Circoli Culturali e Ricreativi
A27	Servizio di ricovero e pensione di cani e gatti
A28	Attività di volontariato presso Case di Riposo, RSA e Centri di Riabilitazione
A29	Attività della Croce Rossa Italiana
A30	Accoglienza “migranti” / Mediazione linguistico-culturale / Inserimento sociale
A31	LSU / LPU / Affidamento Minori / Messa alla prova e relative attività previste / Alternanza scuola-lavoro
A32	AVIS – Raccolta sangue

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Compagnia, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma.



La Contraente

Virginia Grossi

Sara Assicurazioni
Responsabile linea rischi direzionali
RCG Credito e Cauzioni
Stefano Salvatore

Stefano Salvatore